

MONICA DE SIMONE

*‘Proletarius iam civis’.*

A proposito di un'interpretazione di  
Bernardo Albanese di XII *Tab.* 1.4.

Estratto

dagli ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

Volume LVII  
(2014)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
(AUPA)

DIRETTORE  
Gianfranco Purpura

CONDIRETTORE  
Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Anselmo Aricò	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzearella	Palermo
Enrico Mazzearese Fardella	Palermo
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,  
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: [redazioneaupa@unipa.it](mailto:redazioneaupa@unipa.it)

## INDICE DEL VOLUME

G. FALCONE, 'Facilitas'. Alcune fonti per Bernardo Albanese .....	9
---	---

### ARTICOLI

G. ARICÒ ANSELMO, Numa Pompilio e la propaganda augustea .....	27
A. CHERCHI, Considerazioni in tema di società minerarie nel diritto romano del Principato. Note a margine di Vip. II.6-8 .....	63
M. DE SIMONE, 'Proletarius iam civis'. A proposito di un'interpretazione di Bernardo Albanese di XII Tab. 1.4 .....	101
G. PURPURA, Il χειρέμβολον e il caso di Saufeio: responsabilità e documentazione nel trasporto marittimo romano .....	127
C. RUSSO RUGGERI, Ancora qualche riflessione sulla politica legislativa di Giustiniano in riguardo ai <i>iura</i> al tempo del <i>Novus Codex</i> .....	153
R. SANTORO, <i>Perpetuari obligationem</i> .....	177
S. SCIORTINO, <i>Res acta</i> e potere magistratuale di interrompere una <i>legis actio</i> irregolare .....	209
F. SITZIA, Riflessioni in tema di arbitrato in diritto giustiniano e bizantino .....	239
M. VARVARO, <i>Condictio</i> e <i>causa actionis</i> .....	265

### NOTE

D. DI OTTAVIO, <i>Octo genera poenarum</i> (a margine di August., <i>civ. Dei</i> 21.11 e Isid., <i>etym.</i> 5.27.1 ss.) .....	321
G. FALCONE, The 'mysterious' beauty of Laws .....	339
U. MANTHE, Gaio, il Veronese e gli editori .....	353

### VARIE

Il Premio Ursicino Álvarez a Matteo Marrone .....	385
M. VARVARO, La revisione del palinsesto veronese delle Istituzioni di Gaio e le schede di Bluhme .....	387



MONICA DE SIMONE  
(Università di Palermo)

*‘Proletarius iam civis’.*  
A proposito di un’interpretazione di  
Bernardo Albanese di XII *Tab.* 1.4.

ABSTRACT

Basing her study on Bernardo Albanese’s interpretation of the syntagm *‘proletarius iam civis’* – which is upheld as the original content of XII *Tab.* 1.4 – the author intends to take to heart the results gained by the Scholar from Palermo, who acknowledged an early link between *proletarius* and *proles*, and a primary meaning of *proles* closely related to the idea of belonging to *civitas*. Hence, the author proposes to resurvey the literary and legal tradition that coupled *proletarius* and *proles*, by considering the interpretation of the Festus’s lemma *proletarium*. Such interpretation is the effective evidence of a long-lasting tradition that, undeniably stemming from the decemviral precept that embodied the syntagm *proletarius iam civis*, joined *proletarii* with *proles* and *progenies* as suitable terms for showing the legal condition which is also represented through other terms such as *suboles*, *liberi* and *filii familias*. Therefore, the relation between the terms *proletarius* and *proles* would have been built because of their mutual suitability for expressing the idea of ‘belonging to a community’. In conclusion, the author proposes that Cic., *leg.* 3.7, where the syntagm *‘prolem describunto’* is comprised, should be attributed to such a tradition as well.

PAROLE CHIAVE

*Proletarius; proles; civis; civitas; vindex.*



‘PROLETARIUS IAM CIVIS’.  
A PROPOSITO DI UN’INTERPRETAZIONE DI  
BERNARDO ALBANESE DI XII TAB. 1.4.\*

SOMMARIO. 1. L’interpretazione di Bernardo Albanese di XII Tab. 1.4. 2. Il problema paleografico della tradizione testuale di Gell. 16.10.5 che tramanda il precetto. Il dubbio dell’inciso ‘iam civi’: la espunzione di Wilhelm Heraeus e la difesa di Bernardo Albanese. 3. Fest.-Paul., v. *proletarium*. *Proletarii* ‘quasi proles progenie’ di cui si compone la *civitas*. *Proles* e *progenies* espressioni di una metafora linguistica che li assimilò ad altri termini, quali *liberi* e *filii familias* e che, per tale via, portò all’attribuzione ad entrambi del significato giuridico di ‘appartenenti alla comunità’. Analisi della tradizione che testimonia tali correlazioni. 4. Ragioni sulle quali, in tale tradizione, si fonda in particolare la correlazione di *proletarii* a *proles*. 5. Alla medesima tradizione letteraria che correla *proletarii* a *proles* va ascritto Cic., *leg.* 3.7 ove compare l’inciso ‘*prolem describunto*’. 6. Conclusioni su XII Tab. 1.4.

1. In uno stimolante studio relativo al precetto contenuto in

XII Tab. 1.4: *Adsiduo vindex adsiduus esto; proletario [iam civi] quis volet vindex esto*<sup>1</sup>

Bernardo Albanese<sup>2</sup> prospettava alcune riflessioni su tre questioni: l’identificazione del più probabile tenore testuale della norma; la precisa individuazione dei caratteri originari in base ai quali si operò la distinzione tra *adsidui* e *proletarii*; l’originaria collocazione della norma nel sistema decemvirale ed il suo rapporto con la clausola edittale che nel sistema del processo formulare permetteva al *vocatus* di *dare vindicem* (nel Digesto ormai *fideiussor*), purché ‘*locuples pro rei qualitate*’.<sup>3</sup>

Quanto alla prima, il Maestro palermitano accoglieva la lezione del testo decemvirale ove compare il sintagma ‘*iam civi*’.<sup>4</sup>

\* La presente ricerca si inserisce nell’ambito del P.R.I.N. 2010-2011 “L’autorità delle parole. Le forme del discorso precettivo romano tra conservazione e mutamento”.

<sup>1</sup> Utilizziamo l’edizione di S. RICCOBONO, in FIRA, I<sup>2</sup>, *Leges*, 27.

<sup>2</sup> B. ALBANESE, *Osservazioni su XII Tab. 1.4: il ‘vindex’ per ‘adsidui’ e ‘proletarii’*, in *Index* 26, 1998, (= *Scritti giuridici* III, Torino 2006, dai quali citiamo), 539 ss.

<sup>3</sup> Cfr. D. 2.6.1; D. 2.6.3; D. 2.8.2; D. 2.8.5.1; *Lex Gall. Cis.* c. 21, lin. 21 ss.

<sup>4</sup> Sul problema della tradizione testuale del precetto si veda *infra*, nel testo, pp. 106 ss.

Sosteneva che *adsiduus*, in coerenza con il significato originario del termine *adsidere*, predicante 'la sistemazione in un luogo', indicasse in origine il *civis* appartenente all'antico esercito cittadino, perché collocato da Servio Tullio in una delle quattro tribù urbane e nell'originaria probabile unica *classis*. La qualifica non avrebbe avuto in origine relazione specifica e diretta con la condizione patrimoniale, ma sarebbe stata legata all'appartenenza all'antico esercito cittadino. Erano *adsidui* tutti i *cives* maschi chiamati a prestare servizio militare come *classici*.<sup>5</sup> Riconosciuto tale originario significato, affermava che *proletarius* - adoperato in opposizione a *adsiduus* - dovesse invece indicare colui che veniva iscritto nelle prime tribù rustiche, assumendo di conseguenza la condizione di *civis*. *Proletarii* sarebbero stati i membri di famiglie di basso rango sociale, in origine esclusi dalla *classis* e solo in prosieguo aggregati come *ausiliarii*.<sup>6</sup>

Egli difendeva dunque la riconducibilità al testo decemvirale sia della qualifica *civis* apposta a *proletarius* sia dell'avverbio 'iam', che avrebbe avuto la specifica funzione di indicare la circostanza che i *proletarii* erano divenuti *cives* «ormai», «a partire dal momento» della iscrizione nelle tribù rustiche.<sup>7</sup>

Desumeva da tali conclusioni la soluzione alla seconda questione della quale si era proposto di occuparsi: l'originaria distinzione tra *adsidui* e *proletarii* non doveva essere stata fondata in origine su ragioni di carattere patrimoniale (come avvenne certamente in prosieguo di tempo quando *adsiduus* indicò *locuples*, vale a dire il ricco, e *proletarius* il povero)<sup>8</sup> bensì su ragioni attinenti all'iscrizione dei *cives* nelle tribù territoriali arcaiche, l'una di remota origine (*adsiduus*) l'altra di recente ammissione (*proletarius*).

Tale nuova lettura scardinava profondamente l'interpretazione, fino ad allora quasi unanimemente seguita in dottrina, di XII Tab. 1.4 quale disposizione fondata su ragioni patrimoniali, «volta ad impedire che la posizione e l'aspettativa del creditore attore venisse compromessa e comunque deteriorata dall'intervento di un *vindex* più povero del debitore convenuto» e che «tendeva a conservare fra creditore (attore) e debitore (convenuto), dal punto di vista patrimoniale, la situazione precedente all'intervento del *vindex*».<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Così B. ALBANESE, *Osservazioni su XII Tab. 1.4*, cit., 547 ss. il quale richiamava la contrapposizione tra *classici* e *proletarii* testimoniata da Gellio nel notissimo *Noct. Att.* 19.8.15: *classicus adsiduusque aliquis scriptor, non proletarius*, in cui si indicava con '*classicus adsiduusque scriptor*' uno scrittore importante. *Classis* era termine remoto che indicava l'intero esercito, almeno quello dei *pedites*. Cfr. Fest.-Paul. v. *Classis procincta* (L. 49); Fest., v. *Procincta classis* (L. 251); Fest.-Paul., v. *Classici testes* (L. 49); Gell. 10.15.4.

<sup>6</sup> Diversa la ricostruzione di chi fonda sin dalle origini l'appartenenza alle prime tribù rustiche sulla proprietà fondiaria privata. Si veda, per tutti, la lucida sintesi di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Diritto e potere nella storia di Roma*, Napoli 2007, 60 ss. e il recente studio di M. HUMM, *Tribus et citoyenneté: extension de la citoyenneté romaine et expansion territoriale*, in M. JEHNE - R. PFEILSCHIFTER (ed.), *Herrschaft ohne Integration? Rom und Italien in republikanischer Zeit*, Frankfurt am Main 2006, 39 ss.

<sup>7</sup> Ciò spiegherebbe la ragione per la quale nel precetto non erano designati *cives* gli *adsidui*, «*cives* per antonomasia e da sempre» (Cfr. B. ALBANESE, *Osservazioni su XII Tab. 1.4*, cit., 550). La qualifica *cives* di *proletarii* è anche in Non., v. *proletarii* (L. 228): *cives dicebantur, qui in plebe tenuissima erant et non amplius quam mille et quingentes aeris in censum deferebant. Ennius Annali* (183): *proletariu' publicitus scutisque feroque ornatur ferro*.

<sup>8</sup> G. NICOSIA, *Il processo romano privato II. La regolamentazione decemvirale*, Catania 1984, 51 ss., pensa ad un originario più proprio significato di 'pieno di luoghi, di terreni'.

<sup>9</sup> Così, limpidamente, F. SERRAO, *Diritto privato economia e società nella storia di Roma. 1. Dalla società gentilizia alle origini dell'economia schiavistica*, Napoli 2008, 255.

Quanto alla terza questione, collegata inscindibilmente alla seconda, Bernardo Albanese ammetteva la plausibilità della tradizionale collocazione del precetto in esame nella prima tavola in connessione alla *in ius vocatio*,<sup>10</sup> ma ricostruiva diversamente il rapporto storico tra XII Tab. 1.4 ed il tenore della clausola edittale che permetteva al *vocatus* di *dare vindicem*, purché ‘*locuples pro rei qualitate*’.<sup>11</sup> Prospettava vale a dire una diversa ipotesi rispetto a quella tradizionale che ne fondava la collocazione sulla accennata equivalenza - sorta in età progredita - tra *adsiduus* e *locuples*.<sup>12</sup> Il pretore avrebbe sì preso a modello il dettato di XII Tab. 1.4 perpetuando la possibilità di *dare vindicem* per il *vocatus*, ma avrebbe abbandonato la condizione presente nel precetto decemvirale (non più utilizzabile, poiché erano venute meno le due categorie originarie di *adsidui* e *proletarii*).<sup>13</sup> Avrebbe invece inserito quella del ‘*locuples pro qualitate rei*’ che sarebbe stata prevista per il *vindex* della *manus iniectio iudicati* in un altro precetto delle stesse Dodici Tavole andato perduto, ipotizzato connesso con XII Tav. 3.1-4.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Si ricordi l'antica tesi di S. SCHLOSSMANN, *Der vindex bei der in ius vocatio*, in ZSS 24, 1903, 273 ss. il quale sosteneva che per la *in ius vocatio* non fosse mai stato previsto un *vindex*. Si vedano, per tutti, i rilievi contrari di G. PUGLIESE, *Il processo civile romano. I. Le legis actiones*, Roma 1962, 258 ss. Sulle funzioni del *vindex* in età risalente si vedano: P. MARIA, *Le vindex dans la legis actio per manus injectionem et dans l'in jus vocatio: thèse pour le doctorat*, Paris 1895; É. CUQ, v. *vindex*, in *Daremberger-Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* V, 899 ss.; O. LENEL, *Der vindex bei der in ius vocatio*, in ZSS 25, 1904, 23 ss.; ID., *Das Edictum Perpetuum*<sup>3</sup>, Leipzig 1927, 65 ss.; N. CORODEANU, *Sur la fonction du vindex. Étude de droit romain*, Bucarest 1919; L. WENGER, *Institutiones des römischen Zivilprozessrechts*, München 1925, 92 s.; S. DÜLL, *Vom vindex zum iudex*, in ZSS 54, 1934, 112 ss.; L. ARU, *Il processo civile contumaciale. Studio di diritto romano*, Roma 1934, 39 s. e 61 ss.; F. LEIFER, *Zum römischen vindex-Problem*, in ZSS 50, 1936, 5 ss.; F. DE MARTINO, *L'origine delle garanzie personali e il concetto di obligatio*, in SDHI 6, 1940, 151 ss.; E. BETTI, *La struttura dell'obbligazione romana e il problema della sua genesi*<sup>2</sup>, Milano 1955, 129 ss.; G. BROGGINI, *Vindex und iudex. Zur Ursprung des römischen Zivilprozesses*, in ZSS 76, 1959, 113 ss. ed in *Coniectanea. Studi di diritto romano*, Milano 1966, 128 ss.; H. LÉVY-BRUHL, *Recherches sur les actions de la loi*, Paris 1960, 166 ss.; F. LA ROSA, *Il vindex nella in ius vocatio e il garante del vadimonium*, in *Studi in onore di Emilio Betti III*, Milano 1962, 299 ss.; M. KASER - K. HACKL, *Das römischen Zivilprozessrecht*<sup>2</sup>, 49 s. e 98 ss.; G. PUGLIESE, *Les voies de recours sanctionnant l' "in ius vocatio"*, in RIDA 3, 1949, 261 ss.; ID., *Il processo civile romano*, cit., 379 ss.; A. FERNANDEZ BARREIRO, *El Vindex en la in ius vocatio*, in AHDE 41, 1971, 809 ss.; G. WESENER, v. *vindex*, in PWRE, suppl. XIV 1974, 885 ss.; G.I. LUZZATTO, v. *vindex*, in NNDI 20, 1975, 828 ss.; G. NICOSIA, *Il processo romano privato II*, cit., 56 ss.; ID., *Vindex e manus iniectio nelle XII Tavole*, in *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana. Atti Convegno Pavia, 26-27 aprile 1985, Padova 1987 (=Silloge. Scritti 1956-1996 II, Catania 1998, dai quali citiamo), 473 ss.; B. ALBANESE, *Il processo privato romano delle legis actiones*, Palermo 1993, 32 ss.; A. TRISCIUOGGIO, *Sul vindex della in ius vocatio in età decemvirale. In margine a XII Tab. 1.4.*, in *Scritti in onore di G. Nicosia VIII*, Milano 2007, 294 ss.*

<sup>11</sup> La collocazione nella prima tavola di desume, come rilevato dallo stesso B. ALBANESE, *Osservazioni su XII Tab. 1.4*, cit., 551 ss., anche dal tenore di D. 2.4.22.1 e Gai 4.46.

<sup>12</sup> Cfr. Varrone, *De vita pop. rom.* 1, in Non., v. *proletarii* (L. 93-94), su cui *infra*, nel testo, p. 120; Non. v. *proletarii* (L. 228), riportato *supra*, nt. 7; Cic., *Top.* 2.10; Cic., *rep.* 2.40, su cui *infra*, nel testo, p. 118; *Lex Urs.* 21. Ritieni che ciò sia avvenuto al tempo di Sesto Elio F. D'IPPOLITO, *Questioni decemvirali*, Napoli 1993, 164; ID., *Problemi storico-esegetici delle XII Tavole*, Napoli 2003, 144 ss.

<sup>13</sup> Si legga, ad esempio, L. FRANCHINI, *La desuetudine delle XII Tavole nell'età arcaica*, Milano 2005, 54 ss.

<sup>14</sup> B. ALBANESE, *Osservazioni su XII Tab. 1.4*, cit., 556 ss. individua indizio dell'esistenza di un tale precetto in D. 50.16.234.1.

Le Dodici Tavole avrebbero dunque previsto due diverse figure di *vindex*, una per il *vocatus in ius*, l'altra per il *iudicatus*, per le quali sarebbero state previste due diverse condizioni: una di carattere sociale, che considerava «essenziale una certa adeguatezza della rilevanza sociale» del *vindex* rispetto alla persona a favore della quale interveniva,<sup>15</sup> l'altra di naturale patrimoniale che considerava essenziale l'adeguatezza delle condizioni economiche del *vindex* al valore della responsabilità del *iudicatus*.

Le conclusioni di Albanese, rigorosamente architettate in un disegno argomentativo unitario impeccabile, qui solo sinteticamente ricordato, ci inducono oggi a prospettare alcune nostre riflessioni sulle intuizioni che avevano portato il Maestro ad affermare che *proletarius* - adoperato in XII Tab. 1.4 in opposizione a *adsiduus* - dovesse indicare colui che veniva iscritto nelle prime tribù rustiche, assumendo di conseguenza la condizione di *civis*.

Si tratta dunque di riprendere le fila dell'argomentazione albanesiana relativa alla sola questione del significato originario di *proletarius*.

2. Com'è più che noto, in un passaggio delle *Noctes Atticae* (Gell., *Noct. Att.* 16.10) Gellio racconta di una discussione, avvenuta nel Foro alla presenza di amici e scaturita dalla lettura di un libro degli *Annales* di Ennio nel quale si alludeva alla vicenda di Q. Marcio Filippo, console nel 281 a.C., che nel *bellum Tarentinum* aveva dovuto ricorrere ai *proletarii* per reclutamenti straordinari. Gellio aveva chiesto ad uno degli amici presenti, esperto di *ius civile*, quale fosse il significato del termine. Costui si era rifiutato di rispondere, asserendo '*iuris, non rei grammaticae peritum esse*' e meritando per questo il disappunto di Gellio il quale si aspettava proprio da un esperto di *ius civile* una spiegazione, poiché Ennio aveva tratto il termine *proletarius* da un precetto delle Dodici Tavole:

Gell., *Noct. Att.* 16.10.5: *Nam Quintus Ennius verbum hoc ex XII tabulis vestris accepit, in quibus, si recte commemorari, ita scriptum est: Adsiduo vindex adsiduus esto. Proletario iam civi, cui, quis volet vindex esto.*<sup>16</sup>

<sup>15</sup> B. ALBANESE, *Osservazioni su XII Tab. 1.4*, cit. Così anche G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, cit., 262 s.

<sup>16</sup> Utilizziamo l'edizione Teubneriana: *Gellius Noctes Atticae, recensuit H. Hosius*, II, Stuttgart 1959, 175. Sul testo si vedano, almeno, per i profili che qui più interessano: F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli 1980, 14 ss.; F. D'IPPOLITO, *Problemi storico-esegetici delle XII Tavole*, cit., 74 ss.; A. CHERICI, "Otium erat quodam die Romae in foro". *Divagazioni su milizia, paesaggi, danze e cavalieri nella Roma più antica*, in *Annali della fondazione per il Museo «Claudio Faina»* 17, 2010, 201 ss. Analogo riferimento a un episodio storico di reclutamento di *proletarii* è tramandato da Non., v. *proletari* (L. 93-94), il quale, dopo averli definiti '*plebei, qui nihil rei publicae exhibeant, sed tantum prolem sufficiant*' (definizione di cui ci occuperemo *infra* nel testo, p. 119) e dopo aver riportato un passaggio dell'orazione *De tribunis militum* di Catone '*expedito pauperem, plebeium atque proletarium*', riferisce la notizia, tratta dagli *Annales* di Cassio Emina: '*tunc Marcus pro consule primum proletarios armavit*'. Chiudeva il lemma un riferimento al precetto delle Dodici Tavole tratto dal *De Vita Populi Romani lib. I* di Varrone: '*quibus erant pecuniae satis, locupletis, adsiduos; contrarios proletarios. adsiduo neminem vindicem voluerunt [locupleti]*'. La notizia del reclutamento di *proletarii* nel *bellum Tarentinum* è ripresa da Aug., *De Civ. Dei* 3.17 e Oros. 4.1.2-3, riportati *infra*, nt. 69.

Soltanto alcuni manoscritti che compongono una delle famiglie dell'archetipo dei libri 9-20 delle *Notti Attiche* di Gellio<sup>17</sup> tramandano il sintagma 'iam civi' tra *proletarius* e un complesso di lettere che appare in tutti i manoscritti essere 'cuiquis'.

La lezione con 'iam civi', accettata nei primi decenni dell'800 da Otfried Müller<sup>18</sup> e accolta poco dopo da Rudolf Schöll nell'edizione delle Dodici Tavole del 1866,<sup>19</sup> divide sin dal secolo scorso le più autorevoli edizioni sia delle Dodici Tavole<sup>20</sup> sia delle *Notti Attiche* di Gellio.<sup>21</sup>

Tale stato della tradizione testuale aveva in passato imposto agli studiosi che non si erano fermati soltanto al dato paleografico di verificare se esistessero ragioni plausibili sulle quali poter fondare la scelta tra le due lezioni (con o senza 'iam civi') e, una volta scelta la lezione e sciolto il gruppo *cuiquis*, di stabilire se il testo - che Gellio sostiene 'commeminiſſe' - corrispondesse o meno al presumibile tenore originario del precetto decemvirale.

Invero, nei primi decenni del secolo scorso si era fermamente opposto all'accoglimento della lezione comprendente 'iam civi' Wilhelm Heraeus,<sup>22</sup> il quale su basi paleografiche ipotizzava che 'iam' fosse da ritenere il risultato di un errore di trascrizione: gli amanuensi avrebbero infatti mal sciolto la sigla 'ī ā', abbreviazione di 'in alio codice', verosimilmente utilizzata nell'archetipo accanto a *ciui*, 'in alio codice ciui' e inserita, nel testo 'proletario cuiquis volet', prima di *cui*: *proletario ī ā ciui cuiquis volet*. Ne sarebbe derivata, dunque, l'erronea trascrizione 'proletario iam ciui cui quis volet'.

<sup>17</sup> Sullo stato della tradizione manoscritta delle *Noctes Atticae* si legga P.K. MARSHALL, *Texts and transmission: a survey of the Latin Classics*, Oxford 1983, 178 s. e le pagine introduttive dell'edizione Zanichelli, *Aulo Gellio, Le notti Attiche libri I-III*, a cura di F. Cavazza, 40 ss. e dell'edizione UTET, *Le notti Attiche di Aulo Gellio*, a cura di G. Bernardi-Perini, Torino 1992, 27 ss.

<sup>18</sup> O. MÜLLER, *Etymologische Erörterungen von Rechts-Ausdrücken*, in *Rheinisches Museum für Jurisprudenz* 5, 1833, 192, per il quale « jam, was sehr willkürlich entfernt wird, ist steigend ». Ricostruiva invero il tratto del precetto: *proletario jam quiq̄ civis volet vindex esto*. Per le versioni di studiosi precedenti si può vedere H. E. DIRKSEN, *Übersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwölf-Tafel Fragmente*, Leipzig 1824, 154 ss.

<sup>19</sup> R. SCHÖLL, *Legis duodecim Tabularum reliquiae*, Leipzig 1866, 75 e 116.

<sup>20</sup> Accolgono la lezione con 'iam civi': M. VOIGT, *Die XII Tafeln: Geschichte und System des Zivil- und Kriminalrechts wie -Prozesses der XII Tafeln nebst deren Fragmenten*, I Aalen 1966 (Rist. dell'ed. anastatica di Leipzig 1883), 701; S. RICCOBONO, in FIRA, I<sup>2</sup>, *Leges*, 27; C. G. BRUNS, *Fontes iuris romani antiqui, post curas Th. Mommseni editionibus quintae et sextae adhibitae, septimum edidit O. Gradenwitz. Pars prior. Leges et negotia*, Tubingae 1909, 18. Essa appare recepita anche nel *Thesaurus Linguae Latinae*, VII, v. *iam*, col. 87. La rigettano: D. FLACH, *Die Gesetze der frühen römischen Republik*, Darmstadt 1994, 116; M.H. CRAWFORD (ed.), *Roman Statutes II*, London 1996, 589.

<sup>21</sup> Accolgono la lezione con 'iam civi': A. Gellii *Noctium Atticatum libri XX*, vol. I, ex recensione M. Hertz, Lipsia 1871, 160; *Gellius Noctes Atticae, recensuit H. Hosius*, II, Stuttgart 1959, 175 (edizione Teubneriana); *The Attic Nights of Aulus Gellius, with an english translation by J. C. Rolfe*, III, London 1961 (edizione The Loeb Classical Library). La respingono: A. Gellii *Noctes Atticae, recognovit brevique adnotatione critica instruxit P. K. Marshall*, II, Oxford 1990, 489 (edizione Oxford Classical texts); *Le notti attiche di Aulo Gellio, a cura di G. Bernardi Perini*, II, Torino 1992, 1174 (Classici UTET); *Aulu-Gelle, Les Nuits attiques XVI-XX, Texte établi et traduit par Y. Julien*. 2e tirage, Paris 1998, 21 (edizione Les Belles Lettres).

<sup>22</sup> W. HERAEUS, *Ein Textproblem in einem Zwölf Tafelgesetz*, in *Rheinisches Museum für Philologie* 82, 1933, 317 ss.

Heraeus, inoltre, aveva suggerito di espungere anche ‘cui’, proponendo la lezione ‘*proletario cui quis volet*’, almeno del testo del precetto citato da Gellio. Aveva invece supposto che l’originario testo del precetto decemvirale fosse privo anche di ‘*cui*’ e che dunque suonasse ‘*proletario quis volet*’,<sup>23</sup> come proponeva ancor prima, ad esempio, Berger.<sup>24</sup>

Ora, per quanto l’ipotesi di Heraeus di un errore nella tradizione del testo possa risultare ammissibile, non è tuttavia provabile con certezza e non appare a nostro parere sufficiente a indurre a rinunciare a verificare l’opposta possibilità che il testo di Gellio contenesse l’inciso ‘*iam civi*’ e che esso potesse anche corrispondere al dettato originario delle Dodici Tavole.

La presenza di *civis* appare a noi del tutto plausibile, almeno per il testo gelliano, in ragione di:

Gell., *Noctes Att.* 16.10. 6: *Petimus igitur ne annalem nunc Q. Enni sed duodecim tabulas legi arbitrere et quid sit in ea lege ‘proletarius cuius’ interpretere.*<sup>25</sup>

Per quel che riguarda invece il dettato decemvirale, l’indagine non può che spostarsi su un altro terreno, diverso da quello paleografico, per verificare se possano essere rintracciati nella tradizione letteraria o giuridica successiva alle XII Tavole indizi che in qualche modo abbiano conservato memoria della funzione che avrebbe rivestito, nel tenore del precetto decemvirale, la qualifica di *civis* apposta a *proletarius*<sup>26</sup> e, più in particolare, l’avverbio ‘*iam*’.

<sup>23</sup> W. HERAEUS, *Ein Textproblem*, cit., 320.

<sup>24</sup> E. H. BERGER, *Tabulae duodecim*, in PWRE IV A2, Stuttgart 1932, col. 1929. Seguono oggi la lettura di Heraeus: V. PISANI, *Testi latini arcaici e volgari*<sup>2</sup>, Torino 1960, 46. In letteratura, infine, non accolgono la lezione con ‘*iam civi*’, ad esempio: A. PAGLIARO, *Proletarius*, in *Helikon* 7, 1967, 396; ID., *Testo ed esegesi delle XII tavole (1.4.)*, in *La critica del testo. Atti del II Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del diritto*, Firenze 1971, cit., 568; J. C. RICHARD, *Proletarius: quelques remarques sur l’organisation servienne*, in *L’Antiquité Classique* 47, 1978, 440 ss.; ID., *Les origines de la plèbe romaine*, 1978, 367 ss. e, in particolare, alla nt. 227; G. NICOSIA, *Il processo romano privato II*, cit., 46 ss.; O. DILIBERTO, *Materiali per la palinogenesi delle XII tavole*, Cagliari 1992, 186 e 366; ID., *I destinatari delle «Noctes Atticae»*, in *Labeo* 42, 1996, 276 ss.; J. VON UNGERN-STERNBERG, *Proletarius - eine wortgeschichtliche Studie*, in *Museum Helveticum: schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft* 59, 2002, 97 ss. La accolgono, ad esempio: G. RADKE, *Sprachliche und historische Beobachtungen zu den Leges XII Tabularum*, in *Sein und Werden im Recht. Festgabe für Ulrik von Lübtow zum 70 Geburtstag*, Berlin 1970, 227 ss., per il quale l’assenza del sintagma ‘*iam civi*’ in alcuni manoscritti sarebbe giustificabile a causa del “cumulo di parole simili” («ist bei der Häufung ähnlicher Buchstaben entschuldbar»), l’avverbio ‘*iam*’ avrebbe la specifica funzione di rappresentare qualcosa di nuovo nel censimento («steht bei Aufzählungen und beim Übergang zu etwas Neuem») e assumerebbe il significato di ‘inoltre’, ‘tra l’altro’ «ferner, übrigens» (per l’interpretazione di Radke del precetto decemvirale si veda ancora *infra* nt. 27). Sottolineava la rilevanza nel precetto dell’avverbio ‘*iam*’ L. R. MÉNAGER, *Nature et mobiles de l’opposition entre la plèbe et le patriciat*, in *RIDA* 19, 1972, 374 ss., per il quale l’avverbio va tradotto «désormais, dorénavant» ed è testimonianza dell’avvenuto riconoscimento della qualità di *civis* del *proletarius* e della conseguente possibilità di esser parte di un giudizio. Da ultimo, aderisce alla lezione con ‘*iam civi*’: A. TRISCIUOLIO, *Sul vindex della in ius vocatio in età decemvirale. In margine a XII Tab. 1.4.*, cit., 294 ss.

<sup>25</sup> La qualifica *cives* di *proletarii* è anche in Non., v. *proletarii* (L. 228), come riportato *supra* nt. 7.

<sup>26</sup> Ricordiamo che era ammessa da T. MOMMSEN, *Die römischen Tribus in administrativer Beziehung*, Altona 1844, 11; ID., *Römisches Staatsrecht*, III.1, 238 nt. 3.

E in tale prospettiva non possono che essere illuminanti le conclusioni, già accennate, cui perveniva Bernardo Albanese: l'avverbio ‘iam’ avrebbe avuto la specifica funzione di indicare la circostanza che i *proletarii* erano divenuti *cives* «ormai», «a partire dal momento» della iscrizione nelle tribù rustiche.

A sostegno di tale interpretazione lo studioso adduceva la testimonianza tramandata da un lemma festino, al quale la dottrina non aveva inspiegabilmente prestato la necessaria attenzione, consideratane - come vedremo - la rilevanza:

Paul-Fest., v. *inprolus vel inprolis* (96 L.): *qui n o n d u m esset adscriptus in civitate*.<sup>27</sup>

Il prefisso *in-*, con valore negativo, e la relazione – non esplicitamente testimoniata in altra fonte – di *proles* con *adscriptus in civitate* induceva Albanese a ipotizzare plausibile un'originaria contrapposizione tra *inprolus n o n d u m adscriptus in civitate* e *proletarius i a m civis: proletarii* indicava quanti fossero stati *adscripti in civitate* in quanto *proles* e dunque, rispetto agli *inproles n o n d u m adscripti, i a m cives*.

Egli accettava così la correlazione di *proles* con un risalente significato legato all'idea di appartenenza alla *civitas* e ammetteva un'antica connessione di *proletarius* con *proles*. Infine, sebbene avesse dichiarato di non «azzardare congetture» e «chiudere lì il discorso su *proletarius*»,<sup>28</sup> «aggiungendo un'ultima riflessione» richiamava:

Fest.-Paul., v. *proletarium* (253 L.): *capite census, dictum quod ex his civitas constet, quasi proles progenie; idem et proletanei*

pervenendo alla conclusione di non considerare «arbitrario desumere da questa testimonianza l'esistenza di una tradizione che collegava specificamente, in qualche modo, la qualifica di *proletarius* con l'acquisto della *civitas*».<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Invero, diversi anni prima del lavoro di Albanese, G. RADKE, *Sprachliche und historische Beobachtungen zu den Leges XII Tabularum*, cit., 228 s., aveva fatto riferimento proprio a tale lemma e al possibile rapporto tra *improlis* e *\*proletus*, ricavandone un'ipotesi diversa da quella elaborata dallo studioso palermitano. Secondo Radke *\*proletus* sarebbe stato chi fosse giunto ad una certa età e, in opposizione a *improlis*, colui che fosse iscritto già alle liste censorie, già appartenesse vale a dire alla lista degli adolescenti che erano scritti nelle liste dei cittadini, senza tuttavia avere particolari requisiti. L'ipotesi prospettata dall'autore è quella del *filius* che fosse stato diseredato. Ne consegue che secondo Radke *proletarii* potevano essere sia patrizi che plebei. Molto interessante il cenno di Caio Mario Vittorino, in un passaggio del primo libro, *De orthographia*, dell'*Ars grammatica*: “*improles enim est qui nondum vir est*” (cfr. H. KEIL, *Grammatici latini* VI, Hildesheim 1961, 20.10). *Improlis* è dunque il *puer* che non aveva ancora assunto la *toga virilis* (o *toga libera*) e non era così ancora entrato a far parte, quale elemento attivo, della *civitas*. Si vedano, ad esempio: G. AMIOTTI, *Religione e politica nella iniziazione romana. L'assunzione della toga virile*, in *Religione e politica nel mondo antico*, Milano 1981, 137; G. PIÉRI, *Statut des personnes et organisation politique aux origines de Rome*, in RHD 59, 1981, 591; C. FAYER, *La famiglia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*. II, *Sponsalia Matrimonio Dote*, Roma 2005, 412 ss. Sul valore della toga quale «abito (non metaforico)», «linea di inclusione giuridicamente rilevante ed incisiva sul piano della realtà» del maschio nella comunità romana: D. MANTOVANI, *Lessico dell'identità*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, Pavia 2010, 43 s.

<sup>28</sup> B. ALBANESE, *Osservazioni su XII Tab. 1.4*, cit., 551.

<sup>29</sup> B. ALBANESE, *Osservazioni su XII Tab. 1.4*, cit., 551.

Le intuizioni di Albanese fin qui sintetizzate ci inducono oggi ad inoltrarci in un percorso di indagine che tenterà di fare tesoro dei risultati raggiunti dal Maestro per rintracciare conferma dell'opportunità di richiamare il lemma festino *proletarium*, intravedendovi testimonianza efficace di una tradizione che, partendo plausibilmente proprio dal precetto decemvirale che conteneva il sintagma *proletarius iam civis*, correlava *proletarii* con *proles* e *progenies*, legando il termine ad un'originaria idea di appartenenza alla *civitas*. In conclusione, proporremo che a tale tradizione vada ascritto anche un celebre brano di Cicerone, *leg. 3.7*, nel quale compare il sintagma '*prolem describunt*', testimonianza a nostro parere di un linguaggio, volutamente arcaizzante, che ripeteva moduli espressivi risalenti, relativi ad antiche competenze poi passate ai censori.<sup>30</sup>

### 3. Rileggiamo dunque:

Fest.-Paul., v. *proletarium* (253 L.): *capite census, dictum quod ex his civitas constet, quasi proles progenie; idem et proletanei.*

Il lemma è, come spesso avviene per i testi di Festo, di difficile traduzione, anche a causa delle incongruenze grammaticali costituite dal passaggio dal singolare *proletarium* al plurale *his* e dalla mancanza di concordanza tra il nominativo *proles* e l'ablativo *progenie*.<sup>31</sup>

Ci limiteremo ad analizzare unicamente il tratto che qualifica i *proletarii* soggetti dei quali la *civitas* tende a comporsi come se fossero '*proles progenie*'.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Fermamente contrari ad accettare una derivazione semantica di *proletarius* da *proles* sono: V. PISANI, v. *Proletarius*, in *Atti del Sodalizio Glottologico Milanese*, 1948, 45 s.; ID., *Testi latini arcaici e volgari*, cit., 46 per il quale la connessione con *prōlēz* «ingenuamente riportata da antichi e moderni» è «assurda». Sarebbe infatti inspiegabile *-tar-*. L'autore presume allora un *l* sabino da 'd' per \**prō-dēt-ātoris*, il cui secondo elemento *dēt* da *dhēt*, con perdita dell'aspirazione, sarebbe analogo a *θής θητ-ός* «operaio che lavora per salario»; A. PAGLIARO, *Proletarius*, cit., 396; ID., *Testo ed esegesi delle XII tavole (1.4.)*, cit., 569 s., il quale considerava *proletarius* termine il cui valore non poteva che essere determinato in opposizione a '*adsiduus*', 'residente, stanziale'. Ne riconosceva così una derivazione dal vocabolo, appartenente al campo linguistico rurale, *prōtēlum*, «fila di bestie da soma attaccate una dietro l'altra per un traino», quale risultato di una metatesi da *prōtēlārius*, indicante il soggetto «non stanziale, non residente, non stabile in una sede». La derivazione di *proletarius* da *proles* veniva dunque rifiutata e considerata una escogitazione degli antichi, «inappagante per i moderni glottologi». B. HEMMERDINGER, *Proletarius / servus*, in *Belfagor* 28, 1973, 96 s.. Per il termine *prōtēlum* si veda W. MEYER-LÜBKE, v. *prōtēlum*, in *Romanisches etymologisches Wörterbuch*<sup>3</sup>, Heidelberg, 1935, 562. Aderiscono alla tesi di Pagliaro, ad esempio: G. FALCONE, *Testimonianze plautine in tema di interdicta*, in *AUPA* 40, 1988, 193 nt. 58, che considera «verosimile» ritenere *proletarius* «una metatesi di '*proletarius*', indicante, in contrapposizione ad *adsiduus* (= residente), il soggetto che migra»; M. BRETONE, *Storia del diritto romano*<sup>13</sup>, Roma 2006, 73 nt. 18, il quale considera di natura «popolare» la connessione etimologica tra *prōtēlārius* e *prōlēz*.

<sup>31</sup> Nell'edizione di Müller è accettata la proposta di correzione di Huscke: Fest.-Paul., v. *proletarium* (226 M.): *capite census, dictum quod ex his civitas constet, quasi prolis\* progenie; iidem et proletanei.* Lindsay, in nota, riporta la correzione di Mommsen *prole seu progenie*.

<sup>32</sup> Il congiuntivo '*constet*' assume qui un valore ottativo. Non ci occupiamo né del problema del rapporto, nella tradizione letteraria, tra *proletarius* e *capite census*, che qui appaiono equiparati, per il quale si veda, ad esempio, D.J. GARGOLA, *Aulus Gellius and the property qualifications of the proletarii and the capite censi*, in *CIPh* 84, 1989, 231-234, né del rapporto semantico tra *proletarius* e *proletaneus*, per il quale rimandiamo a V. PISANI, v. *Proletarius*, cit., 45 s. e G. RADKE, *Sprachliche und historische Beobachtungen zu den Leges XII Tabularum*, cit., 229.

Riteniamo utile a tale scopo evidenziare, in rapida sintesi, le analogie tra i termini *proles* e *progenies* anche attraverso il riferimento ad un gruppo di sostantivi che insieme a *proles* comprende termini quali *suboles* e *liberi* e unitamente a *progenies* ingloba vocaboli quali *propages* e *propago*, espressione tutti di una metafora, derivata dal mondo dell’agricoltura, della pianta che innestandosi nel terreno produce proprie ramificazioni.<sup>33</sup> Tale metafora, ben nota peraltro in altri ambiti culturali, esprime bene come vedremo l’idea di una discendenza genetica, cui inerisce anche una chiara valenza giuridica: *proles* e *progenies* assumono il medesimo valore di *liberi*, vale a dire *filii familias*, e, per tale ragione, il comune significato di appartenenti alla comunità.

*Proles* è termine arcaico<sup>34</sup> composto, come comunemente si ritiene, da una radice indoeuropea *\*leudh-* che concorse alla formazione di *alo*<sup>35</sup> e dal prefisso *pro-*, che condivide con *progenies*.

*Alo*, insieme all’incoativo *alēscō*, trae origine dal mondo vegetale e indica sia la funzione generale della crescita<sup>36</sup> sia l’idea specifica della discendenza genetica.<sup>37</sup> Dalla sua radice *\*leudh-* di formarono numerosi altri termini tra i quali, di primario rilievo per quanto attiene ai temi qui trattati, *suboles* ma anche, almeno secondo gli studi di Èmile Benveniste, *liberi*.<sup>38</sup>

Si legga per quel che riguarda *suboles* il lemma:

Fest., v. *suboles* (L. 402): *ab olescendo, id est crescendo, ut adolescentes quoque, et adultae, et indoles dicitur Lucretius lib. V (4,1232): “sive virum soboles, sive est muliebris origo.” Vergillus (Ecl. 4,49):<sup>39</sup> «Cara deum suboles, magnum Iovis incrementum»<sup>40</sup>*

<sup>33</sup> Si veda, in proposito, da ultima, M. BRETIN-CHABROL, *L’arbre et la lignée. Métaphores végétales de la filiation et de l’alliance en latin classique*, Grenoble 2012, *passim*.

<sup>34</sup> Si legga: “*Thesprote, si quis sanguine exortam tuo prolem inter aras sacrificas sacram imolet, quid meritis hic sit, dubium an id cuiquam fuat.*” Cfr. O. RIBBECK, *Scaenicae Romanorum poesis fragmenta I. Tragicorum Romanorum fragmenta*<sup>3</sup>, Lipsiae 1897, 253.

<sup>35</sup> H. OSTHOFF, *Etymologia II*, in *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur* 20, 1895, 90; W. D. LEBEK, *Verba prisca*, Göttingen 1970, 28 e 293; A. WALDE - J. B. HOFFMANN, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch I*<sup>4</sup>, Heidelberg 1982, v. *alo*, 31 s., II<sup>4</sup>, v. *prōlēs*, 369; A. ERNOUT - A. MEILLET, *Dictionnaire Étymologique de la Langue Latine*<sup>4</sup>, Paris 1994, v. *alo*, 23 s..

<sup>36</sup> L’uso di *proles* in contesti legati al mondo vegetale è testimoniato ad esempio in: Verg., *Georg.* 2.3: *Hactenus arborum cultus et sidera caeli; nunc te, Bacche, canam, nec non silvestria tecum virgulta et p r o l e m tarde crescentis olivae.*

<sup>37</sup> Si legga, in particolare, H. OSTHOFF, *Etymologia II*, cit., 90; C. MOUSSY, «*Alō, alēscō, adolēscō*», in *Etrennes de septantaine. Travaux de linguistique et de grammaire comparée offerts à Michel Lejeune*, Paris 1978, 167 ss.; W. D. LEBEK, *Verba prisca*, cit., 28 e 293; S. FASCE, v. *suboles*, in *Enciclopedia virgiliana IV*, Roma 1988, 1054; M. BETTINI, *Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell’anima*, Roma 1998, 180 ss.; L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*, Bari 1998, 15 nt. 33 e 29; B. GARCÍA-FERNÁNDEZ, *Los grupos lexemáticos de alo y alesco. Reconstrucción de una familia etimológica casi deshecha*, in *Revista de Estudios Latinos* 2, 2002, 33 ss.

<sup>38</sup> È. BENVENISTE, *Liber et liberi*, in *Revue des Études Latines* 14, 1936, 52; ID., *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee I. Economia, parentela, società*, Torino 2001 (trad. it. a cura di M. Liborio di *Vocabulaire des institutions indo-européennes*. 1. *Économie, Parenté, Société*, Paris 1969), 247 ss.. Cfr., ancora, *infra*, nel testo, p. 113.

<sup>39</sup> Su questo testo di vedano A. TRAINA, «*Magnum Iovis incrementum (Ecl. 4.49)*», in *Scritti in onore di Carlo Diano*, Bologna 1975, 449 ss.; R. BRUNO, «*Cara deum suboles, magnum Iovis incrementum*» (Virg., B. IV,9), in *Latomus* 57, 1998, 417 ss.

<sup>40</sup> Si leggano anche: Paul. - Fest., v. *suboles* (403 L.): *ab olescendo, id est crescendo, dictae, ut adolescentes*

nel quale viene fatto appunto derivare, insieme ad altri termini quali *adolescentes*, *adultae*, *indeles*, dal verbo *olesco*<sup>41</sup> che significa crescere, assumendo, in particolare, il valore specifico di discendenza.<sup>42</sup>

Quanto a *liberi*, come accennavamo, basti qui ricordare i noti studi di Èmile Benveniste<sup>43</sup> che indagò le vicende storiche legate alle radici etimologiche del termine, collettivo - com'è più che noto - con il quale venivano indicati, sin da epoca risalente, i *filii familias*. *Liberi* derivò, secondo l'insigne linguista, proprio dal tema italico \**leudh-* di quell'unica radice del ceppo indoeuropeo che, come dicevamo, formò anche *alo*. Pervenne alla conclusione

*et adultae et indoles. Lucretius "Sive virum soboles, sive est muliebris origo."* Una testimonianza risalente è in Plaut., *Pseud.* 892-893: *Em, subolem sis vide: iam hic quoque scelestus est, coqui sublingulo.* Altre più recenti: Cic., *Phil.* 2.55 e 54: *O miserum te, si haec intellegis, miseriozem, si non intellegis hoc litteris mandari, hoc memoriae prodi, huius rei ne posteritatem quidem omnium saeculorum unquam immemorem fore, consules ex Italia expulsos cumque iis Cn. Pompeium, quod imperi populi Romani decus ac lumen fuit, omnis consulares, qui per valetudinem exequi cladem illam fugamque potuissent, praetores, praetorios, tribunos pl., magnam partem senatus, omnem subolem iuventutis unoque verbo rem publicam expulsam atque exterminatam suis sedibus!* [55] *Ut igitur in seminibus est causa arborum et stirpium, sic huius luctuosissimi belli semen tu fuisti. Doletis tris exercitus populi Romani interfectos; interfecit Antonius. Desideratis clarissimos civis; eos quoque vobis eripuit Antonius. Auctoritas huius ordinis adflicta est; adflixit Antonius. Omnia denique, quae postea vidimus (quid autem mali non vidimus?), si recte ratiocinabimur, nisi accepta referemus Antonio. Ut Helena Troianis, sic iste huic rei publicae [belli] causa pestis atque exitii fuit. Reliquae partes tribunatus principii similes. Omnia perfecit quae senatus salva re publica ne fieri possent providerat. Cuius tamen scelus in scelere cognoscite;* Cic., *ad fam.* 10.33.1: *nam et robur et suboles militum interiit, si quidem, quae nuntiantur, ulla ex parte vera sunt.* Mart. 6.25.1: *Marcelline, boni suboles sincera parentis.* Sul valore del prefisso *sub* di *suboles* si veda per tutti, con bibl. precedente, M. BRETIN-CHABROL, *L'arbre et la lignée*, cit., 59 ss. Sul termine *suboles* si veda, ancora, F. BADER, *La formation des composés nominaux du latin*, Paris 1962, 230; M. BETTINI, *Antropologia e cultura romana*, 180 ss.; L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 29.

<sup>41</sup> Considerano *olesco*, non attestato in altre fonti, un'invenzione di Festo gli autori citati *supra* alla nt. 37.

<sup>42</sup> 'Suboles' è equiparato all'espressione '*prolem populi*' in Gell., *Noct. Att.* 2.15.3: *Apud antiquissimos Romanorum neque generi neque pecuniae praestantior honos tribui quam aetati solitus, maioresque natu a minoribus colebantur ad deum prope et parentum vicem atque omni in loco inque omni specie honoris priores potioresque habiti. A convivio quoque, ut scriptum in antiquitatibus est, seniores a iunioribus domum deducebantur, eumque morem accepisse Romanos a Lacedaemoniis traditum est, apud quos Lycurgi legibus maior omnium rerum honos aetati maiori habebatur. Sed postquam suboles civitati necessaria visa est et ad prolem populi frequentandam praemiis atque invitamentis usus fuit, tum antelati quibusdam in rebus qui uxorem quique liberos haberent senioribus neque liberos neque uxores habentibus.* Si tratta del passaggio delle Notti Attiche nel quale vengono ricordati gli onori anticamente riservati alla vecchiaia, le ragioni per le quali tali onori furono poi attribuiti a mariti e padri e viene commentato il *caput VII* della *lex Iulia de maritandibus ordinibus*. Sia *proles* sia *suboles* appaiono ancora accomunati in un testo di Cicerone nel quale l'Arpinate li considera '*verba inusitata*', '*licentia poetarum*' che avevano '*etiam in oratione dignitatem*': Cic., *de orat.* 3.152-153: *Tria sunt igitur in verbo simplici, quae orator adferat ad inlustrandam atque exornandam orationem: aut inusitatum verbum aut novatum aut translatum.* 153. *Inusitata sunt prisca fere ac vetustate ab usu cotidiani sermonis iam diu intermissa, quae sunt poetarum licentiae liberiora quam nostrae; sed tamen raro habet etiam in oratione poeticum aliquod verbum dignitatem. Neque enim illud fugerim dicere, ut Caelius "qua tempestate Poenus in Italiam venit," nec "p r o l e m" aut "s u b o l e m" aut "effari" aut "nuncupare" aut, ut tu soles, Catule, "non rebar" aut "opinabar"; aut alia multa, quibus loco positus grandior atque antiquior oratio saepe videri solet.* Il termine continuò tuttavia ad essere utilizzato nel linguaggio giuridico. Così ad esempio: D. 23.3.10.2; D. 24.3.22.7; D. 35.1.64.1; C. 2.41.1.1; C. 5.27.11.3.

<sup>43</sup> Citati *supra* alla nt. 38.

che *liberi* esprimesse un'originaria connessione tra l'idea di libertà come appartenenza alla comunità e l'idea dell'appartenenza alla comunità fondata sulla collocazione giuridica nella linea di discendenza genetica di un *pater*. *Liberi* erano dunque in origine coloro che appartenevano alla comunità politica in quanto *filii familias*, soggetti discendenti giuridicamente da un *pater*, membro della comunità.<sup>44</sup>

Torniamo a *proles*. Il prefisso *pro-* esprime il significato di 'in avanti', 'fuori da'<sup>45</sup> e concorre alla formazione anche di *progenies*, composto dalla radice di *geno*, *gigno*<sup>46</sup> e di altri sostantivi,<sup>47</sup> quale in particolare *propages*<sup>48</sup> e l'analogo e più recente *propago*,<sup>49</sup> entrambi composti dalla radice del verbo

<sup>44</sup> Non possiamo soffermarci su un'analisi puntuale del valore che il termine *liberi* assunse nell'esperienza giuridica più risalente, analisi che riserviamo ad uno studio, dal quale hanno preso spunto queste pagine, di prossima pubblicazione. Alcune nostre considerazioni sono state sinteticamente anticipate in M. DE SIMONE, *Sulle tracce di un'antica prassi: la c.d. cessione della moglie*, in AUPA 54, 2010-2011, *passim*.

<sup>45</sup> M. BETTINI, *Antropologia e cultura romana*, cit., 172; F. BADER, *La formation des composés nominaux du latin*, cit., 245 e 345 ss.; L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 15 ss.

<sup>46</sup> La radice è \**gen* che indica una nascita che «consacre l'appartenance a une fraction sociale» e concorre a formare termini quali *ingenuus*. Cfr. É. BENVENISTE, "*Liber et liberi*", cit., 53.

<sup>47</sup> Altri sostantivi: *prognatus*, *progenitor*, *pronepos*, *proavus*, *prosapia*. Per quest'ultimo termine si leggano: Fest., v. *prosapia* (252 L.): *progenies, id est porro sparsis et quasi iactis liberis, quia supare significat iacere et disicere*; Non., v. *prosapia* (L. 94): *est generis longitudo: dicta a prosupando aut proserendo*. Cato *Originum liber I* (29): '*veteres prosapia*'. – *et multa alia apud multos. Vetus verbum* era definito da Cicerone (*Tim.* 39). Cfr. anche Plaut., *Cur.* 393 e *Merc.* 634, Quint., *Inst. Orat.* 1.6.40 e 8.3.26. Si veda, in particolare, sulla probabile connessione di *prosapia* con il termine *sopio*: L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 16 ss. Cfr. anche I. 3.3. pr. *Lex duodecim tabularum ita stricto iure utebatur et praeponerat masculorum progeniem, et eos qui per feminini sexus necessitudinem sibi iunguntur adeo expellebat, ut ne quidem inter matrem et filium filiamve ultro citroque hereditatis capiendae ius daret, nisi quod praetores ex proximitate cognatorum eas personas ad successionem bonorum possessione unde cognati accommodata vocabant. Prosapia* appare legato a *proles* in un passo di Quintiliano nel quale entrambi sono considerati termini ai quali '*dignitatem dat antiquitas*': Quint., *Inst. Orat.* 8.3.24-26: 24. *Cum sint autem verba propria ficta tralata, propriis dignitatem dat antiquitas. Namque et sanctiorem et magis admirabilem faciunt orationem, quibus non quilibet fuerit usus, eoque ornamento acerrimi iudicii P. Vergilius unice est usus*. 25. (...) 26. *+Aerumnas+ quid opus est, tamquam parum sit si dicatur +quod horridum+? "Reor" tolerabile, "autumo" tragicum; "prolem" +dicendi verum ei+, "prosapiam" insulsum. Quid multa? totus prope mutatus est sermo.*

<sup>48</sup> C. DE MEO, *Lingue tecniche del latino*, Bologna 1983, 46 s.; F. BADER, *La formation des composés nominaux du latin*, cit., 231; M. BRETIN-CHABROL, *L'arbre et la lignée*, cit., 118 ss. Si legga per la sinonimia di *propages* con *progenies*, nell'originario significato legato all'idea di crescita nel mondo vegetale: Paul.-Fest., v. *propages* (253 L.): *progenies a propagando, ut faciunt rustici, cum vitem vetulam subprimunt, ut ex una plures faciant. Propages* è testimoniato anche in Pacuv., *trag.* 20 e Aus. 2.3.19; cfr. anche Non., *propages* (L. 90): *est series et adfixio continuo vel longe ducta. pages enim compactio; unde compages et propagare genus, iuge, longe mittere*. Pacuvius *Antiope* (20); *salvété, gemini méa propages sanguínis*. Ennius (Ann. 587): *nobis unde forent fructus vitaque propagamen*. Ancora in età imperiale il termine *propago* compare nella titolatura imperiale, come risulta oltre che da numerose testimonianze epigrafiche ('*propagator imperii*' era, ad esempio, Settimio Severo), anche nella legenda monetale '*propagatores imperii*' di alcuni medaglioni conati per M. Aurelio e Commodo e in una emissione conata in occasione del matrimonio tra Caracalla e Fulvia Plautilla (*propago imperii*). Si veda in tema, da ultimo, con i riferimenti bibliografici precedenti, G. MIGLIORATI, *Iscrizioni per la ricostruzione storica dell'impero romano: da Marco Aurelio a Commodo*, Milano 2011, 84 s.

<sup>49</sup> Si veda L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 28 secondo cui tale metafora rappresenta «efficacemente anche l'articolarsi della *gens* in *familiae*». L'Autrice richiama in proposito Corn. Nep., *Att.* 18.2:

*pango* che indicava in origine l'idea della pianta che si innesta fermamente nel terreno.<sup>50</sup>

Anche tali termini finirono tutti per assumere il significato di crescita nell'ambito di una discendenza, attraverso un processo di sviluppo semantico analogo a quello che riguardò i citati *suboles* e *liberi* e che fu accolta dalla tradizione letteraria e giuridica in una sinonimia tesa a esprimere l'idea di appartenenza ad una comunità fondata, secondo il modello costituito dal concetto giuridico di *filius familias*, su un'appartenenza genetica.<sup>51</sup> Si trattava non di una semplice discendenza naturalistica bensì di una discendenza qualificata dalla presenza di un presupposto strettamente giuridico: la nascita a seguito di *iustae nuptiae* o l'esistenza di meccanismi che giuridicamente erano ad essa equiparati (*adrogatio* ed *adoptio*), come espresso, in particolare, com'è noto, dal termine *liberi*.

Testimonianza efficace della sinonimia di *liberi* con *suboles* nella tradizione giuridica è ad esempio in:

D. 24.3.1 (Pomp. 15 *ad Sab.*) *Dotium causa semper et ubique praecipua est: nam et publice interest dotes mulieribus conservari, cum dotatas esse feminas ad subolem procreandam replendamque liberis civitatem maxime sit necessarium.*<sup>52</sup>

*sic familiarum originem subtexuit ut ex eo clarorum virorum propagines possimus cognoscere* e Cic., *Phil.* 1.13: *Fuerit ille Brutus, qui et ipse dominatu regio rem publicam liberavit et ad similem virtutem et simile factum stirpem iam prope in quingentesimum annum propagavit.* Altro esempio di figura metaforica legata al mondo dell'agricoltura che esprime l'idea dell'analogia tra la crescita vegetale e la procreazione è Serv., *Ad Aen.* 3.136: *apud veteres neque uxor duci neque ager arari sine sacrificiis peractis poterat.* M. BRETIN-CHABROL, *L'arbre et la lignée*, cit., 118 ss., richiama tra le altre testimonianze: Serv., *ad Aen.* 4.231: *'Propago' autem si genus significet, 'pro' brevis est, ut 'sit Romana potens Itala virtute propago'; si de arbore dicas, producitur 'pro', ut 'flexos propaginis arcus expectant'.*

<sup>50</sup> Fest., v. *pangere* (234 L.): *figere; unde plantae pangi dicuntur, cum in terram demittuntur.* Secondo A. ERNOUT - A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la Langue Latine*, cit., v. *pango*, 479, da questo originario significato sarebbe derivata un'accezione più recente di 'stabilire solidamente' che è testimoniato in alcuni precetti delle Dodici Tavole (1.6 e 8.2) ed in espressioni quali *'pangere finis, terminos'* e *'pangere pacem'*. Si veda, da ultima, M. BRETIN-CHABROL, *L'arbre et la lignée*, cit., 116 ss.

<sup>51</sup> *Propago* appare legato a *suboles*, ad esempio, in: Cic., *Marc.* 23: *Omnia sunt excitanda tibi, C. Caesar, uni, quae iacere sentis, belli ipsius impetu, quod necesse fuit, percussa atque prostrata: constituenda iudicia, revocanda fides, comprimendae libidines, propaganda suboles: omnia, quae dilapsa iam difflexerunt, severis legibus vincienda sunt.* Il concetto di *propaganda suboles*, utilizzato certamente ai tempi di Cicerone per i fini ideologici e politici di incentivo all'incremento demografico, doveva riflettere un'origine risalente legata a valori sociali e giuridici connessi all'idea primitiva di 'appartenenza genetica' al gruppo. Espressione più pura era costituita dalle famiglie patrizie, le cui origini erano radicate nella storia della *civitas*. Efficace, in tal senso, la testimonianza dell'elogio di Gneo Cornelio Scipione Ispano (CIL I<sup>2</sup> 2.15): *Virtutes generis meis moribus accumulavi | progeniem genui, facta patris petiei | maiorum optenui laudem ut sibi me esse creatum | laetentur stirpem nobilitavit honor.* Si leggano: A. TEDESCHI, *Lezione di buon governo per un dittatore. Cicerone, Pro Marcello: saggio di commento*, Bari 2005, 120 s.. Il termine *suboles* è anche in Flor., 1.1.4: *Ab his Amulius iam septima subole regnabat*, su cui si veda: G. PUCCIONE, *Interpretazione di 'suboles' in Floro (1.1.4)*, in ANSP 25, 1956, 234 ss.. Altre fonti, con bibl., in L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 29.

<sup>52</sup> Abbiamo avuto modo di occuparci di questo testo in un nostro precedente lavoro: M. DE SIMONE, *Sulle tracce di un'antica prassi*, cit., 31 n. 77 al quale ci permettiamo di rimandare. Si vedano anche B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano III. La famiglia. Rapporti patrimoniali. Diritto Pubblico*, Milano 1954, 77

Il frammento è posto dai compilatori ad apertura del titolo ‘*Solutum matrimonio dos quemadmodum petatur*’. Il principio ‘*Dotium causa semper et ubique praecipua est*’ era spiegato da Pomponio in ragione dell’interesse, di rilevanza pubblica,<sup>53</sup> a che la dote fosse conservata alla *mulier*. Era necessario, infatti, che le donne fossero provviste della dote perchè potessero contrarre matrimonio allo scopo di generare la stirpe, *ad subolem procreandam*, di procreare i *liberi*, e *maxime* di ripopolare con essi la *civitas: replere liberis civitatem*.

La funzione del matrimonio fu espressa nell’esperienza romana dalla nota clausola ‘*liberorum quaerendorum causa*’.<sup>54</sup>

Si rivela con chiarezza nel testo di Pomponio la coincidenza di significato tra *suboles* e *liberi*, termini adatti entrambi ad indicare la condizione di filiazione legittima, che giuridicamente era funzionale a ripopolare la *civitas*. Ed è altresì evidente l’eco, ancora persistente, di un originario fondamento costituito da un ancestrale principio di connessione tra l’‘appartenenza genetica’ e quella politica.

Ne conserva memoria Varrone:

Varro, *Saturarum Menippearum* Fr. 235:<sup>55</sup> *si qui patriam, maiorem parentem, extinguit, in eo est culpa; quod facit pro sua parte is, qui se eunuchat aut alioqui liberos <non> producit.*<sup>56</sup>

“Se qualcuno ha annientato la patria, che è l’ascendente più alto<sup>57</sup> ha la stessa responsabilità di chi per se stesso si rende eunuco o per qualche altra ragione non crea *liberi*”. Non

s.; S. SOLAZZI, “*Favor dotis*”, in SDHI, 21 1955, 304 s.; C. SANFILIPPO, *Corso di Diritto Romano. La dote*, Catania 1959, 14; A. SÖLLNER, *Zur Vorgeschichte und Funktion der Actio Rei Uxorae*, Köln/Wien 1969, 85 ss.; G. LONGO, *Utilitas publica*, in *Labeo* 18, 1972, 31 ss.; T. HONSELL, *Gemeinwohl und öffentliches Interesse im klassischen römischen Recht*, in ZSS, 95 1978, 93 ss.; J. VENDRAND-VOYER, *Normes civiques et métier militaire à Rome sous le Principat*, Clermont Ferrand 1983, 286; M. SARGENTI, *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986, 264 s.; E. CANTARELLA, *Matrimonio e sessualità nella Roma repubblicana*, in SCDR 13, 2001, 32; R. SCEVOLA, ‘*Utilitas publica*’. II. *Elaborazione della Giurisprudenza Severiana*, Padova 2012, 65 ss. Cfr. anche D. 23.3.2; D. 42.5.18; D. 35.1.64.1; D. 25.4.1.13; PS. 2.19.2; Cic., *Phil.* 2.55 e 54, riportati, quest’ultimi, *supra* nt. 40 con bibl. ivi citata.

<sup>53</sup> Cfr., ad esempio, D. 23.3.2; D. 42.5.18.

<sup>54</sup> Sul valore che assunse tale clausola nell’esperienza giuridica più risalente ci permettiamo di rimandare il lettore al nostro M. DE SIMONE, *Sulle tracce di un’antica prassi*, cit., 29 ss.

<sup>55</sup> Cfr. anche Non., v. *eunuchare* (L. 151): *Varro Lege Maenia (235): si qui patriam, maiorem parentem extinguit, in eo est culpa quod facit pro sua parte is qui se eunuchat aut alioqui † liberos producit*. Il testo va corretto: *alioqui liberos <non> producit*.

<sup>56</sup> Utilizziamo l’edizione Teubneriana M. Terentius Varro, *Saturarum Menippearum fragmenta edidit R. Astbury*, Monachii Lipsiae Saur 2002, 42. Si tratta di un riferimento ad un passaggio del testo di una *lex Maenia de dote*, emanata nel 186 a. C. su proposta del pretore *T. Maenius*.

<sup>57</sup> Espressione analoga a ‘*Patria maior parens*’ è in Cic., *rep.*, *Fragmenta proemii: sic quoniam plura beneficia continet patria, et est antiquior parens quam is qui creavit, maior ei profecto quam parenti debetur gratia*, riferito da Non., *Antiquior melior* (L. 688). Si vedano: G. PETRONE, *Metafora e tragedia: immagini culturali e modelli tragici nel mondo romano*, Palermo 1996, 48 ss.; M. LENTANO, *L’Heautontimorumenos di Terenzio e quello di Valerio Massimo. Due note sulla paternità punita*, in *Dionisio. Bollettino dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico*, n.s., 5, 2006, 8 ss.

*procreare suboles o non producere liberos* equivaleva, dunque, a ‘*patriam, maiorem parentem, extinguere*’.<sup>58</sup>

Il riferimento ad un’identica concessione tra il fine della procreazione e l’interesse pubblico alla sopravvivenza e alla crescita della comunità era utilizzato anche da Cicerone:

Cic., *Cluent.* 11.32: *Memoria teneo Milesiam quandam mulierem, cum essem in Asia, quod ab heredibus [secundis] accepta pecunia partum sibi ipsa medicamentis abegisset, rei capitalis esse damnatam; nec iniuria, quae spem parentis, memoriam nominis, subsidium generis, heredem familiae, designatum rei publicae civem sustulisset.*

Di fronte alla *quaestio de veneficis* (il processo si svolge nel 66 a. C.) Cicerone difende Aulo Cluenzio Abito dall’accusa, mossa da Oppianico, suo fratellastro, di omicidio per avvelenamento del suo patrigno, Oppianico padre, padre naturale dell’accusatore. Nell’intento di tratteggiare la figura di Oppianico padre, Cicerone introduce un resoconto dettagliato dei numerosi crimini che gli imputa, tra i quali l’avvelenamento della cognata incinta, moglie del fratello Auria. In tale contesto si colloca il riferimento al ricordo della donna di Mileto condannata di delitto capitale per aver interrotto la propria gravidanza, corrotta dagli eredi sostituiti. Non ingiustamente, afferma Cicerone, venne condannata la donna, poichè aveva tolto “al padre la speranza, al nome la continuazione, al parentado un’aiuto, alla famiglia l’erede, alla città lo sperato cittadino”.<sup>59</sup>

È evidente la rilevanza pubblica della condizione di *filius*, il suo essere un *civis designatus*.

Analoga rilevanza del rapporto tra l’ ‘appartenenza genetica’ e quella politica, appare nel più che noto:

Cic., *off.* 1.54: *Nam cum sit hoc natura commune animantium, ut habeant libidinem procreandi, prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, deinde una domus, communia omnia; id autem est principium urbis et quasi seminarium rei publicae. Sequuntur fratrum coniunctiones, post consobrinorum sobrinorumque, qui cum una domo iam capi non possint, in alias domos tamquam in colonias exeunt. Sequuntur conubia et affinitates ex quibus etiam plures propinqui; quae propagatio et suboles origo est rerum publicarum. Sanguinis autem coniunctio et benivolentia devincit homines [et] caritate.*<sup>60</sup>

<sup>58</sup> L’espressione *ad subolem procreandam* è anche in un frammento del commentario alla *Lex Iulia et Papia* di Terenzio Clemente, che forse riportava il pensiero di Giuliano, nel quale compare ancora la connessione con l’interesse pubblico: D. 35.1.64 pr.-1 (*Clementius 5 ad legem Iuliam et Papiam*): *Hoc modo legato dato “si Lucio Titio non nupserit” non esse legi locum Iulianus aiebat. 1. Quod si ita scriptum esset “si Ariciae non nupserit”, interesse, an fraus legi facta esset: nam si ea esset, quae aliubi nuptias non facile possit invenire, interpretandum ipso iure rescindi, quod fraudandae legis gratia esset adscriptum: legem enim utilem rei publicae, subolis scilicet procreandae causa latam, adiuvandam interpretatione.*

<sup>59</sup> Cfr. Cic., *Tusc.* 1.14.31.

<sup>60</sup> Sull’influenza di Panezio nella composizione del *De Officiis* e del tratto cui appartiene anche il nostro brano, si veda ad esempio: M. BRETONE, *Storia*, cit., 37 ss., nel quale l’autore ricorda l’immagine dei ‘cerchi concentrici’ di M. POHLENZ, *L’ideale della vita attiva secondo Panezio nel De officiis di Cicerone*, trad. it. di *Antikes Führertum. Cicero de officiis und das Lebensideal des Panaitios*, Leipzig-Berlin 1934, a cura di M. Bellucioni, Brescia 1970, 66; É. BENVENISTE, *Termes de parenté dans les langues indo-européennes*, in *L’Homme*

I diversi gradi e modelli di aggregazione parentale, dalla *prima societas*, che *in ipso coniugio est*, alla *proxima in liberis* fino ai *propinqui* costituiscono tutti il fondamento, l'origine da cui promanano le aggregazioni politiche, poichè ne costituiscono le ramificazioni che, promanando da comuni radici, ne garantiscono la crescita e la sopravvivenza.

4. Riteniamo di poter a questo punto proporre la nostra lettura del tratto del lemma festino *proletarium*, dal quale siamo partiti, ove è detto che la *civitas* si compone dei *proletarii* 'come se fossero' *'proles progenie'*.

La *civitas* accoglieva al proprio interno i *proletarii* grazie ad un atto di legittimazione analogo a quello che permetteva di includervi i *filii familias*: come i *filii* anche i *proletarii* divenivano dunque *'proles progenie'* della *civitas*.

Per il *filius* l'atto di legittimazione era costituito dalla *professio censualis* del *pater*, per la quale si legga:

Fest., v. *procapis* (251 L.): *progenies, quae ab uno capite procedit*.<sup>61</sup>

I *filii* appartenevano alla comunità, ed erano dunque *cives*, in quanto *progenies* che *procedit ab uno capite*. Il *civis pater familias* - che era *caput*, apparteneva alla struttura organizzata quale titolare del patrimonio familiare, *pater e patronus*<sup>62</sup> - con la *professio censualis* legittimava il *filius* ad occupare il proprio posto nella *civitas*. Il *filius* a sua volta avrebbe poi rivestito la condizione di *procapis*.<sup>63</sup>

Analogamente, se abbiamo ben visto, i *proletarii* venivano accolti in origine all'interno della comunità, divenendo così *cives*, anch'essi tramite un atto di legittimazione, un atto di cooptazione costituito, come aveva già intuito Bernardo Albanese, dalla iscrizione nelle nuove tribù rustiche che venivano via via create. Come i *filii familias* anche i *proletarii* contribuivano così a formare (*constare ex*) la *civitas*: i primi in ragione della *professio censualis* del *pater*, i secondi in ragione dell'atto di iscrizione in una *tribus*.

È verosimile dunque che a seguito di tale iscrizione venne a formarsi la tradizione letteraria che, in particolare, connetteva *proletarius* a *proles*: il termine *proletarii* non stava dunque ad indicare quanti rilevassero per il fatto di fornire la propria prole alla *civitas*,<sup>64</sup> bensì - più propriamente e diversamente da quel che comunemente in dottrina si è fin qui sostenuto - quanti di per sé fossero considerati *'quasi proles'*, *progenies* della *civitas*.

5, 1965, 11 ss.; A.R. DYCK, *On the Composition and Sources of Cicero 'De officiis' 1.50-58*, in *California Studies in Classical Antiquity* 12, 1979, 77 ss.; G. LOBRANO, *Qualche idea, dal punto di vista del diritto romano, su origine e prospettive del principio di laicità*, in *Diritto e Storia* 10, 2010-2011.

<sup>61</sup> Il *pater* che dichiarava il *filius* al *census* era a sua volta definito *duicensus*: Fest-Paul., v. *duicensus* (L. 58): *dicebatur cum altero, id est cum filio census*. Si veda in proposito: E. LO CASCIO, *Il census a Roma e la sua evoluzione dall'età serviana alla prima età imperiale*, in *MEFRA* 113, 2001, 567 nt. 9.

<sup>62</sup> Sulle posizioni in dottrina circa l'originario significato di *caput* in connessione alla prima forma di censimento si veda per tutti E. LO CASCIO, *Il census a Roma*, cit., 567 ss.

<sup>63</sup> Y. THOMAS, *Droit domestique et droit politique à Rome*, in *MEFRA* 94, 1982, 561 ss.

<sup>64</sup> Nel medesimo fraintendimento incorreva Aug., *De civ. Dei* 3.17.3: *Tum vero tam multa bella ubique crebruerunt, ut inopia militum proletarii illi, qui eo, quod proli gignendae vacabant, ob egestatem militare non valentes hoc nomen acceperant, militiae conscriberentur*.

Ora, non v'è dubbio che nella tradizione letteraria tale originario significato di *proletarii*, quale '*proles progenie*' della *civitas*, fu presto destinato ad essere offuscato, a seguito del consolidarsi delle differenti modalità con le quali, realizzatosi il sistema serviano, e assestatosi il numero definitivo delle tribù, il *civis* partecipava alla comunità politica, modalità fondate oramai prevalentemente su criteri economici. Appare allora spiegabile una certa ambiguità individuabile in alcune testimonianze che hanno probabilmente indotto a quel fraintendimento in dottrina, al quale accennavamo, secondo il quale i *proletarii* sarebbero stati considerati quanti rilevassero per il solo fatto di fornire alla *civitas* i propri figli.

Tali testimonianze, a nostro parere, riescono ad essere invece ricondotte al significato da noi prospettato se collocate nell'ambito di quella tradizione letteraria che abbiamo fin qui esaminato. Così, ad esempio:

Cic., *rep.* 2.40: (...) *qui cum locupletis assiduos appellasset ab asse dando, eos qui aut non plus mille quingentos aeris aut omnino nihil in suum censum praeter caput attulissent, proletarios nominavit, ut ex iis quasi proles, id est quasi progenies civitatis, expectari videretur.*(...)<sup>65</sup>

A parlare è Scipione e il riferimento è alla riforma di Servio Tullio<sup>66</sup> il quale '*etiam verbis ac nominibus ipsis fuit diligens*'.

*Nominavit proletarios*, indicò con il termine *proletarii* '*qui aut non plus mille quingentos aeris aut omnino nihil in suum censum praeter caput attulissent*', coloro che avessero dichiarato nel proprio censo non più di mille e cinquecento assi o complessivamente nulla se non se stessi, poiché sembrava utile che da loro si attendesse - come prole, progenie della *civitas* - nuova linfa vitale che accrescesse in tal modo la *civitas*.

Il termine *proles* non va inteso, dunque, come la prole del *proletarius*. Più propriamente, a noi pare indubitabile che esso vada inteso, qui come in contesti analoghi, nel significato che abbiamo fino a qui individuato. Connesso all'idea di crescita, *proles* è termine che indica colui che si innesta nella struttura della *civitas* accrescendola, *id est quasi progenies civitatis*,<sup>67</sup> rappresentandone perciò un elemento strutturale, come se ne costituissero una progenie.

Da allora la *civitas* avrebbe cominciato a *constare* anche *ex proletariis*.<sup>68</sup>

<sup>65</sup> L. R. MÉNAGER, *Nature et mobiles de l'opposition. Remarques sur le pécule et les "honores" des fils de famille*, 327; J.J. NICHOLLS, *Cicero De re publica 2.39-40 and the centuriate assembly*, in Cl. Ph. 59, 1964, 102 ss.; E. GABBA, *Esercito e società nella tarda Repubblica romana*, Firenze 1973, 6 ss.

<sup>66</sup> Cic., *rep.* 2.37.

<sup>67</sup> Sul valore dell'avverbio '*quasi*' nel discorso argomentativo romano rimandiamo a G. ROMANO, *Brevi considerazioni su Paul. 32 <33> ad ed. D.19.4.1.4: tra tradizione testuale e proposte emendative*, in TSDP 5, 2012, 55 ss. e alla bibliografia citata alla nt. 89.

<sup>68</sup> Rende bene l'idea espressa dall'avverbio *quasi* nel tratto del lemma festino *proletarium* '*quasi proles progenie*', e del passo ciceroniano che stiamo analizzando, *quasi proles, id est quasi progenies civitatis* il noto passo liviano: Liv., 1.8.4-5: *Crescebat interim urbs munitionibus alia atque alia appetendo loca, cum in spem magis futurae multitudinis quam ad id quod tum hominum erat munirent. 5. Deinde ne vana urbis magnitudo esset, adiciendae multitudinis causa vetere consilio condentium urbes, qui obscuram atque humilem conciendo ad se multitudinem natam e terra sibi prolem ementiebantur, locum qui nunc saeptus*

Alla medesima tradizione letteraria è da ascrivere anche il passo delle Notti Attiche che tramanda il precetto decemvirale 1.4, con il quale abbiamo aperto la nostra indagine, nel quale Gellio racconta che Giulio Paolo, poeta suo contemporaneo, fu chiamato *'de sententia deque ratione vocabuli proletarius docere'*:

Gell., *Noct. Att.* 16.10.13: ... *non capitibus censione, sed prosperiore vocabulo a munere officioque prolis edendae appellati sunt, quod, cum re familiari parva minus possent rempublicam iuvare, subolis tamen gignendae copia civitatem frequentarent.*

“Furono chiamati (*proletarii*) non a causa della condizione di *capite census* ma, con un termine più favorevole, in ragione del compito di generare prole poichè, potendo essere meno utili allo Stato per lo scarso patrimonio, tuttavia avrebbero ampliato la *civitas* con l'abbondanza della 'generanda' prole”.

Le due espressioni *'prolis edendae'* e *'subolis gignendae'* sono palesemente analoghe e vanno intese nel senso più proprio, corrispondente al più antico assetto istituzionale ove i *proletarii* costituivano essi stessi, naturalmente inclusi i propri successori, prole della *civitas*.<sup>69</sup>

Ancora, infine, deve essere ricordata la tarda testimonianza di Nonio Marcello:

Non., v. *proletari* (L. 93-94): *dicti sunt plebei, qui nihil rei publicae exhibeant, sed tantum prolem sufficient.* (...) <sup>70</sup>

*Proletarii* sono detti i plebei che non mettano a disposizione nulla alla *res publica* ma che solamente riproducano prole. L'espressione *'sufficere tantum prolem'* rende bene l'avvenuto

*descendentibus inter duos lucos est asylum aperit.* Efficace appare nella nostra prospettiva d'indagine il riferimento agli antichi fondatori della città che accrescevano la propria comunità inglobando (*conciendo ad se*) l'*obscura atque humilis multitudo* attraverso modalità che rendevano i nuovi arrivati soggetti a pieno titolo appartenenti alla comunità, fingendo che fossero *proles*. I nuovi *cives* entravano a far parte della comunità sulla base di un fondamento diverso da quello che legittimava quanti tecnicamente, vale a dire, giuridicamente, fossero *proles* della comunità. La *obscura atque humilis multitudo*, era *'nata e terra'*, era costituita vale a dire da *'terrae filii'*, *'filii che patrem cedere non possunt'*. Sul tema del valore originario del termine *asylum* si legga per tutti, da ultimo, A. CHERICI, *Il fanum Voltumnae e i santuari comunitari dell'Italia antica*, cit., 311 ss. Sul valore dell'espressione *'terrae filii'*, si veda L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 92 ss.

<sup>69</sup> Analoga estensione riecheggia in Aug., *De Civ. Dei* 3.17.3: *Tum vero tam multa bella ubique crebruerunt, ut inopia militum proletarii illi, qui eo, quod proli gignendae vacabant, ob egestatem militare non valentes hoc nomen acceperant, militiae conscriberentur* (già riportato *supra* nt. 64). La notizia del reclutamento di *proletarii* nel *bellum Tarentinum* è ripresa da Oros. 4.1.2-3: *Anno ab urbe condita CCCCLXIII Tarentini Romanam classem forte praetereuntem, spectaculo theatri prospectam hostiliter invaserunt, quinque tantum navibus uix per fugam elapsis; cetera retracta in portum classis et profligata est; praefecti navium trucidati, omnes bello utiles caesi, reliqui pretio venditi sunt.* 2. *Continuo missi Tarentum a Romanis legati, ut de inlatis quererentur iniuriis, pulsati ab isdem auctas insuper iniurias rettulerunt. His causis bellum ingens exortum est.* 3. *Romanos, qui quantique hostes circumstreperet permetientes, ultima adegit necessitas proletarios quoque in arma cogere, hoc est eos qui in urbe semper sufficiendae prolis causa vacabant, militiae adscribere: quippe cum frustra de prole cura est, nisi rebus praesentibus consulatur.*

<sup>70</sup> La parte finale del testo è riportata *supra* alla nt. 16.

processo di offuscamento nella tradizione letteraria subito dall'originario significato attribuito a *proletarius*.<sup>71</sup>

5. Ma a conservare integro l'originario valore di *proles* e l'antica connessione con *proletarii* rimane a nostro giudizio il testo ciceroniano che vorremmo provare a sottoporre all'attenzione del lettore quale testimonianza che può essere ascritta alla tradizione letteraria che, come abbiamo visto, correlava *proles* ad un originario significato connesso all'idea di appartenenza alla *civitas*. Questa la testimonianza:

Cic., *leg. 3.7*: *Censoris populi aeuitatis suboles familias pecuniasque censento, urbis templa uias aquas aerarium uectigalia tuento, populique partis in tribus describunt, exin pecunias aeuitatis ordinis partiunt, equitum peditumque prolem describunt, caelibes esse prohibento, mores populi regunt, probum in senatu ne relinquunt. Bini sunt, magistratum quinquennium habent; reliqui magistratus annui sunt; eaque potestas semper esto.*<sup>72</sup>

Il testo appare esemplificativo del linguaggio e dello stile dell'intero *De legibus*, per i quali si è parlato in dottrina di ricercato 'arcaismo'<sup>73</sup> e che, come è noto, fu volutamente impresso da Cicerone alle parole di Marco quale cifra stilistica delle *leges*.<sup>74</sup>

Per tale ragione non sarà difficile desumere la rilevanza, nel quadro di questa nostra breve indagine, degli stilemi ivi tramandati, che sembrano ripetere moduli espressivi risalenti, volutamente inseriti da Cicerone, esperto conoscitore della più antica tradizione, nell'intento per noi prezioso dell'Arpinate di far trapelare le più antiche strutture organizzative della *civitas*.<sup>75</sup>

<sup>71</sup> Medesima modalità espressiva si ritrova in Verg., *Georg.* III. 62-65: *cetera nec feturae habilis nec fortis aratris. Interea, superat gregibus dum laeta iuventas, solve mares; mitte in Venerem pecuaria primus, atque aliam ex alia generando suffice prolem.*

<sup>72</sup> Utilizziamo l'edizione "Les Belles Lettres", *Cicéron, Trité des Lois. Texte établi et traduit par G. De Plinval*, Paris 1959, 84. Sul testo si vedano: A.E. ASTIN, *The Censorship of the Roman Republic: Frequency and Regularity*, in *Historia* 31, 1982, 174 ss.; F. FONTANELLA, *Introduzione al De legibus di Cicerone II*, in *Athenaeum* 86, 1998, 185 ss.; B. ALBANESE, *Quattro brevi studi. IV. A proposito di due precetti sui censori del «De legibus» di Cicerone*, in *Labeo* 46, 2000 (= *Scritti giuridici IV*, Torino 2006, dai quali citiamo), 822 ss.; C. FAYER, *La famiglia romana III*, cit., 567; A. R. DYCK, *A Commentary on Cicero De Legibus*, Michigan 2007, 449 ss.

<sup>73</sup> G. PASCUCCI, *L'arcaismo nel De legibus di Cicerone*, *Studia Fiorentina A. Ronconi*, Firenze 1970; E. ROMANO, *Senso del passato e paradigma dell'antico: per una rilettura del De legibus di Cicerone*, in *Incontri triestini di filologia classica* 9, 2009-2010, 1 ss.

<sup>74</sup> Cic., *de leg. 2.7*: MARCUS: *Expromam equidem ut potero, et quoniam et locus et sermo <haudquaquam> familiaris est, legum leges voce proponam.* QUINTUS: *Quidnam id est?* MARCUS: *Sunt certa legum verba Quinte, neque ita prisca ut in veteribus XII sacratisque legibus, et tamen, quo plus auctoritatis habeant, paulo antiquiora quam hic sermo <noster> est. Eum morem igitur cum breuitate si potero consequar. Leges autem a me edentur non perfectae — nam esset infinitum —, sed ipsae summae rerum atque sententiae.* QUINTUS: *Ita vero necesse est. Quare audiamus.* Sul valore di questo passaggio si veda da ultima G. ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei comitia*, Torino 2012, 158 ss.

<sup>75</sup> C'è chi ha supposto si trattasse del *liber auspicii* di Valerio Messalla (su cui H. FUNAIOLI, *Grammaticae Romanae fragmenta*, Lipsiae 1907, 501 ss.). Si veda per tutti A. R. DYCK, *A Commentary on Cicero De Legibus*, cit., 449.

La trama del testo va letta come un insieme di antiche formulazioni, fortemente ‘arcaizzanti’ sia nello stile sia nel contenuto.<sup>76</sup>

Lasciamo da parte il passaggio, non utile ai nostri fini, che riporta un formulario relativo alla *tuitio* di *templa vias aquas aerarium vectigalia* e leggiamo il tratto che qui interessa:

*Censoris populi aevitatis suboles familias pecuniasque censento,<sup>77</sup> (...) populique partis in tribus describunt, exin pecunias aevitatis ordinis partiunt, equitum peditumque prolem describunt (...).*

Si tratta di un testo difficile. Nella prima frase ‘*aevitas*’ è arcaico di *aetas*. Raro in letteratura è tuttavia presente in

XII Tab. 1.3: *si morbus aevitasve vitium escit, iumentum dato. si nolet, arceram ne sternito.*

Il sintagma *familias pecuniasque* mai testimoniato al plurale,<sup>78</sup> allude al complesso patrimoniale e ripete il carattere antiquario sia di *aevitas*, sia di *suboles*, indicando in particolare gli schiavi e la consistenza del patrimonio mobiliare, valutato in origine in assi librali<sup>79</sup> e destinato in prosieguo di tempo a lasciare il posto al nuovo criterio della proprietà immobiliare.<sup>80</sup>

“I censori<sup>81</sup> valuteranno<sup>82</sup> le età,<sup>83</sup> le stirpi, i patrimoni del popolo”.

I termini utilizzati e l’ordine nel quale sono indicati - età, stirpe, consistenza patrimoniale - induce ad ipotizzare che Cicerone, come anticipavamo, ripetesse uno stilema relativo ad operazioni molto antiche, probabilmente anteriori alla nascita della stessa censura e connesso

<sup>76</sup> Si legga, ad esempio, U. COLI, *Tribù e centurie dell’antica Repubblica romana*, in SDHI 21, 1955 (= *Scritti di diritto romano* II, Milano 1973, dai quali citiamo), 589: «parole di sapore arcaizzante, che ci riportano alle origini della censura».

<sup>77</sup> Cfr. *Tab. Her.* l. 147s. (FIRA I<sup>2</sup>, *Leges*, n. 13, p. 151): *censum | agito; eorumque nomina praenomina patres aut patronos tribus cognomina et quot annos | quisque eorum habet et rationem pecuniae ex formula census, quae Romae ab eo, qui tum censum | populi acturus erit, proposita erit, ab ieis iurateis accipito.*

<sup>78</sup> Il plurale, come dicevamo mai attestato, è, secondo B. ALBANESE, *Quattro brevi studi. A proposito di due precetti sui censori*, cit., 823, «giustificato dalla generalità del precetto, e soprattutto dalla simmetria con gli altri due plurali precedenti».

<sup>79</sup> Plin., *Nat. Hist.* 33.3.43. Sul significato di *pecunia*: É. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*. I, cit., 35 ss. Più in particolare, sul significato di *pecunia* in *Tab. Her.* l. 142 ss. (FIRA I<sup>2</sup>, *Leges*, n. 13, p. 151): B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano* (II). III. *Sui frammenti di censoriae tabulae in Var., De l. lat.* 6,86-87, 319.

<sup>80</sup> Si tratterebbe di un ricordo di quella che, analizzando Gell., *Noct. Att.* 16.10, A. CHERICI, “*Otium erat quodam die Romae in foro*”, cit., 206 chiama «fase pre-censuaria, pre-economica».

<sup>81</sup> ‘*Censoris*’ è un arcaico nominativo plurale per ‘*censores*’.

<sup>82</sup> Non., v. *Censere et arbitrari veteres cognitione quadam socia ac similia verba esse voluerunt.* (...) *idem enim valet censere et arbitrari*; Fest., v. *Censores* (51 L.): *censores dicti sunt quod rem suam quisque tanti aestimare solitus sit, quanti illi censuerint*; Fest., v. *censio* (57 L.): *aestimatio, unde censores*.

<sup>83</sup> ‘*Aevitatis*’ è un arcaico accusativo plurale per ‘*aevitates*’.

a quella primordiale organizzazione serviana, finalizzata a strutturare l'esercito, nella quale ruolo fondamentale aveva la distinzione tra *iuniores* e *seniores*.<sup>84</sup>

Leggiamo il tratto successivo:

*populique partis in tribus describunt.*

Il riferimento è all'iscrizione dei *cives* nelle tribù territoriali. Dato il contesto, deve essere presunto che si tratti ancora di un'antichissima funzione, nata a seguito della riforma serviana.

Di *pars populi* Cicerone parla, nello stesso *De legibus*, nel celebre:

Cic., *leg. 3.11*: *De capite civis nisi per maximum comitiatum ollosque quos censores in partibus populi locassint ne ferunt.*<sup>85</sup>

L'espressione '*locare in partibus populi*', come è stato di recente ribadito,<sup>86</sup> allude ad una funzione risalente, anteriore all'istituzione della stessa censura, strumentale all'organizzazione del comizio centuriato.

In una prospettiva, che ci pare l'unica percorribile, di stretta connessione tra l'originaria distribuzione dei *cives* in tribù e in classi e centurie, ai fini della composizione dell'ordinamento centuriato,<sup>87</sup> *partes populi* dovrebbe far riferimento ad una partizione dei *cives* all'interno di ogni singola *tribus*, partizione che viene espressa nel successivo tratto di Cic. *leg. 3.7*:

*exin pecunias aevitatis ordinis partiunt, equitum peditumque prolem describunt.*

I tentativi di interpretazione avanzati fino ad oggi in dottrina distinguono due frasi indicanti diverse funzioni censorie: una *partitio* in ragione della *pecunia*, dell'*aevitas* e dell'*ordo* (*exin pecunias aevitatis ordinis partiunt*) ed una *descriptio* della *proles* degli *equites* e dei *pedites*, ove *proles* viene per lo più ricondotto dalla moderna dottrina al significato generico di 'figli'.<sup>88</sup>

<sup>84</sup> Cfr. Fest., *pro censu classis iuniorum* (290 L.). Si vedano, per tutti, G. VALDITARA, *Appunti sull'ordinamento centuriato*, in *Studi di diritto pubblico romano*, Torino 1999, 23 ss. e, da ultima, G. ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole procedurali*, cit., 135.

<sup>85</sup> Assente dal dettato originario doveva essere l'inciso '*ollosque quos censores in partibus populi locassint*'. Si legga in proposito A. GUARINO, *Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII Tavole*, in *Labeo* 34, 1988 (= *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli 1994, dalle quali citiamo), 88 ss., il quale, per altro, ritiene che - nel quadro di una tesi che data l'introduzione della *provocatio ad populum* nel 300 a. C. - la norma non costituisse un precetto delle XII tavole). Diversa l'opinione di G. ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole procedurali*, cit., 161 nt. 448 e 172 ss. che considera risalente la funzione del *locare in partibus populi*, originariamente affidata, agli albori della repubblica, alla magistratura suprema e con la quale si allude certamente al comizio centuriato.

<sup>86</sup> G. ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole procedurali*, 172 ss.

<sup>87</sup> Cfr. U. COLI, *Tribù e centurie dell'antica repubblica romana*, cit., 588, che seguendo Mommsen, affermava: «(...) premessa e presupposto per la distribuzione della cittadinanza in centurie e classi è la distribuzione della cittadinanza in tribù».

<sup>88</sup> F. CANCELLI, *M. T. Cicerone, Le Leggi. »Introduzione testo traduzione e note*,<sup>3</sup> Roma 2008, 168 traduce: «distribuiscono la gioventù dei cavalieri e dei fanti».

Il passo appare in realtà poco chiaro e probabilmente costituisce l’esito di un’erronea tradizione testuale: difficile appare infatti comprendere il valore di *ordo* nell’elencazione della *partitio* in base al criterio timocratico e gerontocratico (*pecunias aevitatis*) e, ancor più, il significato del tratto *peditumque partiunto prolem describunto* con il quale apparirebbe indicata, secondo almeno le letture alle quali facevamo cenno, una funzione censoria volta a distribuire nell’organizzazione dell’esercito i figli degli *equites* e dei *pedites*.

Ora, a noi pare che non sia da escludere che, come è stato sostenuto, vi sia stato un errore nella tradizione del testo che ne ha determinato il tenore attuale.

Noi crediamo che l’intera frase debba essere letta con una modifica, per altro già proposta in passato, che sposta *partiunto* dopo il binomio *equitum peditumque*.

*Censoris ... exin pecunias aevitatis ordinis equitum peditumque partiunto prolem describunto.*<sup>89</sup>

La prima parte della frase riguarderebbe così la partizione in ragione delle consistenze patrimoniali e delle età nei diversi ordini degli equiti e dei pediti.<sup>90</sup>

La convocazione dei *comitia centuriata* non poteva prescindere da una collocazione dei *cives* nelle tribù. Per ciascuna di esse i *cives* erano convocati sulla base di una *descriptio* che tenesse conto della consistenza patrimoniale, dell’età e dell’*ordo* degli *equites* e dei *pedites*.

<sup>89</sup> B. ALBANESE, *Quattro brevi studi. A proposito di due precetti sui censori*, cit., 824, in nota, ritiene probabile «la caduta di alcune parole nella tradizione manoscritta di questa parte del testo, che nella forma attuale, è assai manchevole». A. R. DYCK, *A Commentary on Cicero De Legibus*, cit., 452, anche sulla base di un cenno di T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III.1, 253 nt. 1, secondo cui *exin pecunias aevitatis ordines partiunto equitum peditumque* «seltsamer Weise in den Ausgaben gezogen werden zu dem folgenden *prolem describunto*», suppone che *partiunto* sia stato inserito per errore e propone di espungerlo o, in alternativa, di spostarlo. Considera di conseguenza autonomo *‘prolem describunto’*. Così anche B. COHEN, *La notion d’‘ordo’ dans la Rome antique*, in *Bulletin de l’Association Guillaume Budé* 2, 1975, 277 e E. ROMANO, *Senso del passato e paradigma dell’antico*, cit. 7. Per il sintagma *‘equitum peditumque’* cfr.: Cic., *Tusc. Disp.* 4.1: *Cum multis locis nostrorum hominum ingenia virtutesque, Brute, soleo mirari, tum maxime in is studiis, quae sero admodum expetita in hanc civitatem e Graecia transtulerunt. Nam cum a primo urbis ortu regis institutis, partim etiam legibus auspicia, caerimoniae, comitia, provocationes, patrum consilium e q u i t u m p e d i t u m q u e d i s c r i p t i o, tota res militaris divinitus esset constituta, tum progressio admirabilis incredibilisque cursus ad omnem excellentiam factus est dominatu regio re p. liberata. Nec vero hic locus est, ut de moribus institutisque maiorum et disciplina ac temperatione civitatis loquamur; aliis haec locis satis accurate a nobis dicta sunt maximeque in is sex libris, quos de re publica scripsimus*; Cic. *Tusc.* IV.2: *Cum multis locis nostrorum hominum ingenia virtutesque, Brute, soleo mirari, tum maxime in is studiis, quae sero admodum expetita in hanc civitatem e Graecia transtulerunt. Nam cum a primo urbis ortu regis institutis, partim etiam legibus auspicia, caerimoniae, comitia, provocationes, patrum consilium equitum peditumque descriptio, tota res militaris divinitus esset constituta, tum progressio admirabilis incredibilisque cursus ad omnem excellentiam factus est dominatu regio re p. liberata. Nec vero hic locus est, ut de moribus institutisque maiorum et disciplina ac temperatione civitatis loquamur; aliis haec locis satis accurate a nobis dicta sunt maximeque in is sex libris, quos de re publica scripsimus*; Dion. Hal. 4.16; Plaut. *Poen.* 830 ss.: *quid illuc est genus, | quae illic hominum corruptelae fiunt. di vestram fidem, | quodvis genus ibi hominum videas, quasi Acheruntem veneris, | e q u i t e m p e d i t e m, libertinum, furem an fugitivom velis, | verberatum, vinctum, addictum.*

<sup>90</sup> T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III.1, 253, che in nota traduce *ordo* con *centuriae*; U. COLI, *Tribù e centurie dell’antica repubblica romana*, cit., 589 trascrive solo il tratto *‘exin pecunias aevitatis ordinis equitum peditumque partiunto’*, ritenendolo pertanto autonomo; B. COHEN, *La notion d’‘ordo’ dans la Rome antique*, cit., 273 nt. 2 e 277.

I medesimi criteri (*pecunia aevitas ordo*) per la *discriptio* del *populus* si riscontrano in altri passi dello stesso Cicerone. Si legga il commento che, nello stesso *De legibus*, fa Marco della *lex de capite civis* sopra riportata:

Cic., leg. 3.44: *Ferri de singulis <ni>si centuriatis comitiis noluerunt. Discriptus enim populus censu ordinibus aetatibus plus adhibet ad suffragium <con>silii quam fuisse in tribus convocatus*

ove viene distinta l'ipotesi della convocazione del *populus* nella forma del comizio centuriato, *discriptus* a seconda delle consistenze patrimoniali (*censu*), dell'*ordo*, dell'età (*aetatibus*) dalla forma del comizio tributo, *convocatus in tribus* non *discriptus* ma *fuisse*.

Si legga anche:

Cic., *flacc.* 7.15: *Nullam enim illi nostri sapientissimi et sanctissimi viri vim contionis esse voluerunt; quae scisceret plebes aut quae populus iuberet, submota contione, distributis partibus tributim, et centuriatim discriptis ordinibus, classibus, aetatibus, auditis auctoribus, re multos dies promulgata et cognita iuberi vetarique voluerunt.*<sup>91</sup>

‘*Distributis partibus tributim*’ corrisponde al ‘*populique partis in tribus discribunto*’ di Cic. leg. 3.7 e ‘*centuriatim discriptis ordinibus, classibus, aetatibus*’ a ‘*discriptus enim populus censu ordinibus aetatibus*’ di Cic., leg. 3.44 e ‘*pecunias aevitatis ordinis equitum peditumque partiunt*’ di Cic. leg. 3.7.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Riportiamo il testo nell'edizione UTET, *Le orazioni di cicerone*, II, a cura di Giovanni Bellandi, Torino 1981, nel quale abbiamo tuttavia eliminato la virgola che viene posta dopo *distributis partibus*, spostandola dopo *tributim*.

<sup>92</sup> Cfr. anche: Cic., *rep.* 4.2: *Scipio: gratiam, quam commode ordines discripti aetates classes equitatus, in quo suffragia sunt etiam senatus, nimis multis iam stulte hanc utilitatem tolli cupientibus, qui novam largitionem quaerunt aliquo plebiscito reddendorum equorum.* Cic., *Har. resp.* 11: (...) *Deinde eandem domum populus Romanus, cuius est summa potestas omnium rerum, comitiis centuriatis omnium aetatum ordinumque suffragiis eodem iure esse iussit quo fuisset.* L. 1.43.13: *Nec mirari oportet hunc ordinem qui nunc est post expletas quinque et triginta tribus, duplicato earum numero centuriis iuniorum seniorumque, ad institutam ab Ser. Tullio summam non convenire. Quadrifariam enim urbe divisa regionibus collibus qui habitabantur, partes eas tribus appellavit, ut ego arbitror, ab tributo; nam eius quoque aequaliter ex censu conferendi ab eodem inita ratio est; neque eae tribus ad centuriarum distributionem numerumque quicquam pertinere.* Si veda infine anche: Svet., *Caes.* 80.4: *Qui primum cunctati utrumne in Campo per comitia tribus ad suffragia vocantem partibus divisus e ponte deicerent atque exceptum trucidarent, an in Sacra via vel in aditu theatri adorirentur, postquam senatus Idibus Martiis in Pompei curiam edictus est, facile tempus et locum praetulerunt.* Si tratta del passo di Svetonio che descrive il progetto dei congiurati per uccidere Cesare. In un primo momento erano indecisi se ucciderlo mentre chiamava nel Campo al voto le tribù in parti divise buttandolo *a ponte* e, atteso giù, ucciderlo o assalirlo nella via Sacra o mentre entrava in teatro. Diversa l'interpretazione di G. ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole procedurali*, cit., 173 nt. 490, che pensa che l'espressione *partibus divisus* non alluda alla distribuzione del *populus* bensì dei congiurati, i quali si sarebbero divisi in due gruppi, uno avrebbe buttato *e ponte* Cesare, l'altro lo avrebbe ucciso.

I *cives*, iscritti nelle tribù, erano chiamati al voto '*partibus divisis*'. La distribuzione in tribù dei cittadini era indispensabile per votare nei *comitia centuriata* attraverso una distribuzione all'interno della stessa tribù di ciascun *civis* il quale sapeva bene al momento della propria iscrizione al censo, in base alla consistenza patrimoniale di quale ordine e di quale centuria faceva parte e, in base alla propria età, se tra i *iuniores* o tra i *seniores*.

Torniamo a Cic. *leg.* 3.7.

Spostato *partiunto* e considerato unitario il tratto '*exin pecunias aevitatis ordinis equitum peditumque partiunto*', resta da analizzare l'ultima parte, che acquista così una valenza autonoma, nella quale compare il termine *proles*:

*prolem describunto.*

L'interpretazione che ne proponiamo è forse ardita ma è quella che, a nostro avviso, rispecchia più da vicino il carattere antiquario delle formulazioni tramandate nell'intero testo.

Crediamo plausibile che qui '*prolem*' stia ad indicare non i figli bensì una categoria specifica di soggetti che, nella primordiale struttura serviana, venivano fatti oggetto di *discriptio* a seguito della divisione territoriale in *tribus*. Il sintagma '*prolem describunto*' potrebbe vale a dire conservare memoria proprio di quella risalente procedura – di cui parlava Albanese - di iscrizione alle nuove tribù nascenti di nuovi cittadini, *proletarii* e dell'esistenza di un terzo *ordo*, accanto agli *equites* e *pedites*, di cui essi venivano a fare parte.<sup>93</sup>

6. È in conclusione allora plausibile, con tutte le cautele imposte da simili tentativi di ricostruzione, immaginare che Cic., *leg.* 3.7 sia da collocare nell'alveo di quella tradizione letteraria che attribuiva a *proles* un risalente valore legato all'idea di appartenenza alla *civitas*. Ed è ancora possibile pensare che tale tradizione, giudicata 'ingenua' nella prospettiva linguistica, riveli invece moltissimo delle originarie idee sulle quali fondava nella prima Roma il principio dell'appartenenza politica e che non possa essere escluso che essa abbia preso l'avvio, data la nota 'persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana',<sup>94</sup> proprio dal tenore del precetto decemvirale XII *Tab.* 1.4, che non è imprudente ipotizzare possa avere contenuto, come sosteneva Bernardo Albanese, il sintagma *proletarius iam civis*.

L'architettura del discorso del Maestro palermitano, dal quale siamo partiti e che era costruita attorno alla congettura dell'esistenza nel sistema decemvirale di due diverse condizioni richieste al *vindex* del *vocatus* e del *iudicatus* - una di carattere sociale, l'altra di naturale patrimoniale - appare ai nostri occhi del tutto plausibile. In particolare, appare plausibile che il valore di XII *Tab.* 1.4 sia desumibile dalla doppia struttura del precetto:

<sup>93</sup> Sostiene l'esistenza nel primo sistema serviano di tre *ordines*, *equites pedites proletarii*: B. COHEN, *La notion d' 'ordo' dans la Rome antique*, cit., 273 ss.. Di *ordo proletariorum* parlava Gellio in Gell. 16.10.12: *Proletariorum tamen ordo honestior aliquanto et re et nomine quam capite censorum fuit*.

<sup>94</sup> E. ROMANO, *Effigies antiquitatis. Per una storia della presenza delle Dodici Tavole nella cultura romana*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli umanisti*, Pavia 2005, 451 ss.

una prima parte, *adsiduus adsiduo vindex esto*, «precetto base»<sup>95</sup> che rispecchia la natura più risalente di norma a tutela del ‘gruppo sociale originario’ e una seconda parte, più recente, «complementare» alla prima, che assolve ad una funzione di tutela dei *proletarii*,<sup>96</sup> in quanto nuovi *cives*.

<sup>95</sup> Di doppia struttura della norma parla G. NICOSIA, *Vindex e manus iniectio nelle XII Tavole*, cit., 474.

<sup>96</sup> Pensava già ad una funzione di tutela dei proletarii A. WATSON, *Le XII Tavole: caratteri di un'antica codificazione*, in *Conferenze storico – giuridiche dell'istituto di Storia del diritto e filosofia del diritto*, Perugia 1980, 162 s., al cui pensiero aderisce C. BUZZACCHI, *Studi sull'actio iudicati nel processo romano classico*, Milano 1996, 34.



La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato Scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 31 maggio, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: [redazioneaupa@unipa.it](mailto:redazioneaupa@unipa.it).



Finito di stampare nel mese di dicembre 2014  
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.  
Bagheria (Palermo)



